

CCC.

## TORNATA DEL 7 MAGGIO 1913

## Presidenza del Presidente MANFREDI

**Sommario.** — Comunicazioni — Congedi — Il Presidente commemora il senatore Taverna (pag. 10378) — Si associano i senatori Cadolini (pag. 10379), Malvezzi (pag. 10379), Todaro (pag. 10380), Finali (pag. 10380), Torlonia (pag. 10381), Ciamician (pag. 10382) e, a nome del Governo, il ministro della guerra (pag. 10382) — Presentazione di relazioni e di disegni di legge — Si riprende la discussione degli articoli del disegno di legge: « Sul conferimento della libera docenza » (N. 946-A) — Il Presidente dà lettura di un nuovo testo concordato dell'art. 1 — Parlano i senatori Ciamician (pag. 10383), Mazzoni (pag. 10383), Tamassia (pag. 10383), Grassi (pag. 10384), Dini (pag. 10384), Scialoja (pag. 10385, 10390, 10391), Todaro (pag. 10387), Tommasini (pag. 10391), Polacco (pag. 10392), Di Camporeale, relatore (pag. 10388) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 10389) — Il Senato approva l'art. 1 nel testo concordato — Fanno osservazioni sull'art. 2 i senatori Scialoja (pag. 10393, 10396), Tamassia (pag. 10394), Mazzoni (pag. 10394), Grassi (pag. 10394), Todaro (pag. 10395), Dini (pag. 10397); rispondono il senatore Di Camporeale, relatore (pag. 10394, 10396) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 10395, 10397) — L'articolo 2 emendato è approvato — Parlano sull'art. 3 i senatori Luciani (pag. 10398), Fano (pag. 10398), Polacco (pag. 10398, 10400), Scialoja (pag. 10398, 10402), Del Giudice (pag. 10399, 10402), Chironi (pag. 10401), Arcoleo (pag. 10401), Di Camporeale, relatore (pag. 10402, 10407) e il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 10400) — È approvato — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina, e dell'istruzione pubblica.

BISCARETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

## Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Bracci Testasecca ricevo la seguente lettera:

« Siena, 4 maggio 1913.

« A S. E. il Presidente del Senato,

« Per quanto immensamente addolorata, la nostra famiglia è rimasta veramente commossa di fronte al largo tributo di stima e di sim-

patia offerto da ogni parte alla memoria del nostro caro estinto.

« Sopra ogni altra attestazione fu, però, causa di vero conforto l'onore altissimo tributato dal Senato del Regno col suo intervento ufficiale ai funebri di lui.

« Poichè, Eccellenza, di tale onore comprendemmo tutto il valore ed il significato, così in questa ora angosciata, obbedendo a un verace impulso del cuore, fino a V. E., fino a tutti gli onorevoli senatori, eleviamo i sentimenti più puri dell'animo nostro, fatti di ossequio e di gratitudine infinita.

« Dell'E. V.

« Dev.mi

« LUCANGELO BRACCI.

« OTTORINO BRACCI ».

## Messaggio

del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dal Presidente della Camera dei deputati ho ricevuto il seguente messaggio:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno le proposte di legge: « Costituzione in comune di Villa Cellera frazione di Civitella-Casanova »; « Modificazione all'art. 66 della legge sulle opere pubbliche », d'iniziativa della Camera dei deputati, approvate nella seduta del 6 maggio 1913 con preghiera di volerle sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera dei deputati  
« G. MARCORA ».

Do atto al Presidente della Camera elettiva della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il corso regolamentare.

## Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo di un mese per motivi di salute, il senatore Campo e il senatore Ferrucchetti.

Non essendovi osservazioni in contrario, questi congedi s'intenderanno accordati.

## Commemorazione

del senatore conte Rinaldo Taverna.

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi!

Funesta è l'ora presente, nella quale ho nuova cagione di destare in voi amarissimo pianto per una grave nostra perdita. Giace spento da ieri il senatore conte Rinaldo Taverna di quel morbo crudele, onde fu lungamente straziato. A quella salma volgesi devotamente il nostro mesto pensiero per il funebre addio. Ma, oltre quello, che dell'amato estinto alla terra ritorna, figuriamoci lo spirito di lui, che in alto ci chiama al sublime di quelle idee, che lo animarono in vita, e che divinar possiamo nelle ultime visioni del morente.

Eccogli passare innanzi il lustro gentilizio di secoli, che da lui è trasmesso immacolato ai posteri con l'esempio delle virtù e con l'onorato nome: vede la sua giovinezza nella emigrazione per le aspirazioni patrie, indi nelle armi per la libertà: le campagne di guerra per

l'indipendenza italiana; ed in quella delle Marche e dell'Umbria la pugna per la presa di Perugia, vendicatrice delle stragi de' mercenari pontifici, e la medaglia data al valore del suo reggimento; l'assedio di Ancona; il combattimento a Mola di Gaeta per dare il crollo all'ultimo rifugio della dominazione borbonica, e la menzione onorevole meritata; e Villafranca nel 24 giugno 1866, ove nello stato maggiore del Principe Umberto mostrò il suo ardire nelle ricognizioni ed il suo valore nel combattere; e quel quadrato, che respinse imperterrito la cavalleria nemica, nel quale il Principe aveva avuto appena il tempo di chiudersi; e là nel mezzo il primogenito del Gran Re, esempio di calmo e sereno coraggio; ed al suo fianco egli con gli altri prodi, i brandi alzati, al grido di « Savoia! » animare il bravo battaglione a tener serrati i lati contro l'irrompere degli Ulani, che furenti gettavansi loro sopra con i loro *urrah*; e l'impavida fanteria immobile far muraglia a ferro e fuoco; e cavalli e cavalieri assalitori trafitti, capovolti, rotti, fuggiti; e l'onore delle armi italiane eroicamente difeso, salvo il futuro Re d'Italia, e la medaglia del valore al capitano Taverna. (*Approvazioni*).

Con questi lampi della memoria, avrà battuto fino agli estremi il cuore del nostro compianto collega per quell'esercito, al quale aveva rivolto la sollecitudine di tutta la vita. Al letto del dolore Margherita di Savoia gli comparve premiatrice; e vicino a morte il premio ebbe dalla Maestà del Re; la medaglia d'oro decretatagli per le benemerenzze nell'associazione della Croce Rossa italiana, della quale teneva la presidenza con impareggiabile zelo ed amore. La sua opera, che fu sommamente provvida nel soccorso ai danneggiati del terremoto di Messina e della Calabria, è stata indefessa al dovere dell'associazione nella spedizione libica. Se dolcezza poteva produrglisi al partire di questa vita, niuna maggiore poteva essere di questo regal segno di merito nella conquista, di cui va gloriosa l'Italia.

Della reputazione della sua mente, del suo sapere, del suo carattere, ci dice l'insegnamento, cui nel 1865 fu chiamato nella scuola d'applicazione dello Stato Maggiore, nel quale era incorporato dal 1861; e l'essere stato nel 1868 inviato in Prussia a studiarvi l'organizzazione

militare, intorno alla quale ci è rimasta una lodata sua relazione; nel 1870 prescelto segretario particolare del generale Alfonso Lamarmora luogotenente del Re in Roma; e nel 1873 addetto militare alla legazione italiana in Berlino.

Raggiunto nell'esercito attivo il grado di colonnello, domandò la dimissione; ed iscritto negli ufficiali della riserva nell'ottobre 1882, avanzò in questa Tenente Generale, e pose al petto nel 1900 la croce d'oro per anzianità di servizio.

Milano, in cui nato era il 6 maggio 1839, e che de' Taverna ha vanto fra la sua colta e liberale aristocrazia, nelle elezioni generali politiche del 1874 mandò il conte Rinaldo alla Camera, deputato del suo 4° collegio, per la legislatura 12<sup>a</sup>; e vi sedette poi fra i rappresentanti del 3° nella 15<sup>a</sup> e nella 16<sup>a</sup>, eletto a scrutinio di lista. Il Senato l'acquistò per nomina del 7 ottobre 1890. Quanto prestante anche nell'esercizio parlamentare, quanto assiduo, ognun ricorda. Era senatore segretario dal 1° dicembre 1892, onde caro fu alla presidenza oltre vent'anni. Da tempo egualmente lungo era nella Commissione di finanze, che faceva tesoro del suo senno, del suo criterio e della sua attività; giovandosi specialmente dei suoi lumi per il bilancio della guerra.

Abbiamo perduto nel senatore Taverna un prezioso collega, del quale sarà tra noi duratura la calda memoria. (*Vivissime e generali approvazioni*).

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Dopo la nobile, eloquente, commovente commemorazione del nostro illustre Presidente, ben poco si può aggiungere per onorare degnamente la memoria del compianto, benemerito nostro collega conte Taverna. Ed io mi limiterò ad esporre succinte rimembranze di quanto fui testimone.

Avendo l'onore di essere uno dei vicepresidenti della Croce Rossa, potei, per una lunga serie di anni, assistere all'operosità instancabile di quell'uomo. Nella sua modestia egli era instancabile, e quando avvenivano sciagure pubbliche in Italia, accorreva in persona. Così fece quando avvenne il terremoto a Messina e nella Calabria, e parimenti si recò sul luogo all'annuncio dell'eruzione del Vesuvio; nè

mancò di apprestare in persona la sua opera direttiva, colà dove, qualche anno fa, apparve e inferì il morbo colerico.

Aggiungo ora che durante la guerra Libica egli, da noi ammirato, passava le intere giornate nel suo ufficio presidenziale a impartire le opportune disposizioni, perchè la operosità della Croce Rossa rispondesse alle gravissime esigenze di una guerra in quelle terre deserte.

Nè egli mancò di propagare l'operosità della Croce Rossa italiana anche nei Balcani, dove raccolse vive manifestazioni di gratitudine ispirando così e destando concordi simpatie per la Nazione italiana.

Bastino questi brevi cenni; altro non aggiungo.

La vita di lui, animata da elevato impareggiabile patriottismo, ispira un sì grande sentimento di gratitudine, al quale obbediremo nel venerare la memoria di uomo siffatto, perchè pochi in Italia possono dire d'aver operato altrettanto. (*Approvazioni*).

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Abbiamo ascoltato con profonda commozione la eloquentissima commemorazione del senatore Taverna letta dal nostro illustre Presidente, come leggemo con viva soddisfazione quella decorosa che ieri fu fatta dell'illustre Estinto nell'altro ramo del Parlamento, che ci ha preceduto unicamente perchè ieri non ci riunimmo.

Quantunque l'onor. Presidente abbia fatto una compiuta biografia dell'amato collega, e il venerando senatore Cadolini abbia elogiato con calore e verità di parola l'opera di Rinaldo Taverna quale presidente della Croce Rossa, pure altri può aggiungere qualche cosa. Consentite a me, che fui amico di Rinaldo Taverna per tutta la vita, di non reprimere, come forse dovrei, l'impulso del mio cuore, e di aggiungere, dirò così, non la parola autorevole, ma la parola affettuosa dell'amico, del parente, del collega desolatissimo.

E io vorrei sapervi descrivere quella intimità cara, indimenticabile che regnava nel palazzo Taverna; in una famiglia modello per dignità di vita, per compostezza e soavità di affetti, tutta raccolta intorno a quell'uomo, che si avrebbe potuto dire, e si potrebbe dire in-

signe, se egli stesso non fosse stato così modesto.

Ben si gustavano i frutti di una coltura larga, sempre mantenuta al corrente, perocchè non vi era questione o politica, o scientifica che non trovasse aperto l'animo del Taverna. Egli poi, era provetto tra i provetti nelle scienze militari.

Conversando, veniva fuori l'aneddoto, l'aneddoto interessante e gustoso, nel quale egli nascondeva la sua persona più che poteva.

Vi debbo confessare che, intimo del Taverna da oltre trenta anni, ho imparato dopo la sua morte qualche fatto onorevole che lo riguardava. E questo vi dica tutto! Egli sapeva, per esempio, narrare le sue escursioni là, sui campi di battaglia ancora insanguinati nel 1870, e narrarvi come forse, anzi certamente, unico ufficiale italiano era entrato in uniforme per una missione di fiducia nel Vaticano poco dopo il 20 settembre. Il conte Taverna, per il suo gran nome, per la sua cultura, per la squisita cortesia dei modi, aveva saputo attrarre a sé la confidenza di uomini di Stato egregi, non pure italiani, ma stranieri; ed esercitava una influenza benefica e continua nell'animo degli illustri stranieri che visitavano la sua ospitale casa. Perchè egli parlava sempre dell'Italia con un alto sentimento, senza quella nota scettica che fino alla guerra di Libia, diciamo la verità, ha ammorbato molti salotti e che, ormai, vogliamo scacciata per sempre. (*Approvazioni generali*).

Egli parlava dell'Italia in guisa che cotali diplomatici, o scienziati, tornando al loro paese, della nostra Italia sapevano più e meglio.

Ecco l'opera intima del Taverna. Non spetta a me, e già l'ha fatto l'onorevole nostro Presidente, di tratteggiarvi l'opera sua politica.

Io pertanto vi propongo, onorevoli colleghi, che tutti piangete con me la morte del senatore onorando, che siano mandate condoglianze alla gentildonna illibatissima, che è stata la compagna della sua vita, che tutta Roma, tutta Italia rispetta, alla contessa Lavinia Taverna, che porta un nome celebre del patriziato, ed è di esempio a tutte le gentildonne. Siano mandate condoglianze ai figli degni del padre e alla città di Milano, che tanti egregi cittadini ha dato, e senza dubbio darà, all'Italia; condoglianze alla città di Milano che ha ora per

sindaco l'onor. Emanuele Greppi, parente strettissimo del collega che noi oggi piangiamo.

Per nobiltà di nascita e anche più per nobiltà di vita operosa, il Taverna era degno di sedere in questa alta Assemblea, e qualunque alta Assemblea si sarebbe pregiata di possederlo. Auguriamoci imitatori. (*Approvazioni vivissime*).

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Mi associo di gran cuore al nobilissimo discorso in elogio al defunto collega senatore Taverna, fatto dal nostro Presidente, ed alle nobilissime parole che hanno pronunciato gli onorevoli senatori Cadolini e Malvezzi. A mia volta debbo aggiungere una circostanza, che non ho intesa ricordare da nessuno e che credo contribuisca ad illustrare l'animo nobilissimo dell'illustre collega che rimpiangiamo, verso il bene della patria e della umanità.

Io voglio accennare ai servigi che egli ha reso come membro della Commissione del chinino di Stato, di cui io mi onoro di essere presidente. Durante gli anni che abbiamo lavorato insieme ho avuto modo di apprezzare le qualità del suo cuore nobilissimo, la sua rettitudine ed il suo amore alla patria ed all'umanità. L'onor. Taverna, per mezzo della Croce Rossa, ha reso, come tutti sanno, grandi servizi nella sua qualità di presidente della Croce Rossa che ha portata a così alta importanza, ma non tutti conoscono quelli resi al paese nella lotta contro la malaria, dei quali diede sempre minuto conto alla Commissione del chinino di Stato che gli forniva i mezzi. La Croce Rossa ha fatto lavori grandissimi per combattere questo male, e noi siamo stati molto lieti di concedere i danari che ci venivano richiesti per sanare questa piaga, che, se non siano riusciti ancora a vincere del tutto, siamo arrivati a domare nelle regioni più infette. Di ciò i membri della Commissione del chinino di Stato sono riconoscenti al defunto collega Taverna, ed io mi sento autorizzato di esprimere il nostro rammarico per tanta perdita e di rendere qui innanzi alla maestà del Senato l'omaggio reverente dovuto alla memoria di un tanto uomo. (*Approvazioni*).

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Erano purtroppo numerati i suoi giorni e la vita non era per lui divenuta che

una continuazione di un insopportabile dolore. Nondimeno l'annuncio della sua morte provocò profondo cordoglio in tutti i suoi colleghi ed amici e fu accolto con pubblico rimpianto. Ed è ben giusto che così avvenisse: perchè, come le sue qualità personali lo rendevano l'amico caro e desiderato da tutti quelli che lo conoscevano, così era fulgida la sua virtù nella cosa pubblica. Egli aveva reso dei grandi servigi e fu un esempio costante di vita operosa, sempre informata e ispirata ad alti intenti.

Servi la patria nelle armi, nella diplomazia, nel Parlamento, prima per tre legislature nella Camera dei deputati, poi 25 anni nel Senato, ove acquistò ben presto grande reputazione per la sua competenza nelle cose militari, sicchè ben presto divenne il relatore nato dei bilanci della guerra e di tutte quelle leggi che col bilancio della guerra hanno attinenza.

Io, che lo ebbi collega per molti anni nella Commissione di finanze, dovetti sempre ammirarne la profonda dottrina. Non vi era ordinamento militare nel mondo, non vi era bilancio della guerra ch'egli non conoscesse profondamente e nel suo insieme e nei suoi particolari. Nella discussione, nelle relazioni egli ebbe sempre in animo un grande obbietto, quello di mantener forte, saldo, compatto l'ordinamento dell'esercito, ch'egli considerava giustamente come il fondamento e principale, il presidio dell'unità nazionale e come elemento indispensabile ad ogni futura grandezza. A questo suo concetto sacrificò un'amicizia profonda ed una venerazione ch'egli aveva per un collega più aziano di lui, il quale ad ogni altra considerazione preferiva quella dell'economia del bilancio: ma egli fece non piccolo sacrificio, allontanandosi dal maestro venerato e caro.

Nelle armi egli si segnalò in parecchie occasioni che l'on. Presidente ha ricordato nel suo eloquente discorso. Altri però in Italia ebbero occasione di segnalarsi di più di Lui nelle armi; ma v'è un merito che gli appartiene in proprio, un merito che a lui singolarmente appartiene, quello dell'opera data alla Croce Rossa Italiana. (*Benissimo*).

La Croce Rossa Italiana, la quale è una istituzione che ogni giorno più fiorisce e che è un segno dello spirito di solidarietà e di fratellanza che anima i tempi nuovi e tempera gli orrori della guerra, molto deve all'opera piena di abnegazione del compianto nostro collega.

Possono essere dimenticati altri uffici in cui il senatore Taverna ebbe occasione di segnalarsi, possono essere dimenticati altri suoi meriti, ma io credo che per sempre il nome di Rinaldo Taverna si dovrà associare a quello della Croce Rossa Italiana. (*Bene. Bravo. Approvazioni vivissime*).

TORLONIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORLONIA. Sono stato per molti anni devoto e modesto collaboratore del nostro compianto collega Rinaldo Taverna, nella Croce Rossa, che egli resse con tanta intelligenza, con tanto zelo, e che sublimò nei suoi altissimi fini. Perciò consentitemi l'onore, onorevoli colleghi, di associarmi alle parole che sono state dette dai colleghi e dal nostro illustre Presidente in commemorazione di lui.

Fra le molte qualità che il nostro compianto collega possedeva, era quella di una modestia senza pari. Noi ricordiamo che egli assolutamente non accettava la lode, quantunque fosse in momenti speciali meritatissima. Egli tanto ne rifuggiva che noi ricordiamo che con un cenno affabile, ma altrettanto risoluto, respingeva da sé qualunque titolo di benemerenzia, dicendo di non aver compiuto altro che il proprio dovere. Risposta che davvero riassume tutta la vita sua, tanto in quella istituzione, quanto qui al Senato come segretario dell'ufficio di Presidenza, quanto nell'esercito, come in ogni e qualunque luogo dove egli dedicava l'opera sua, senza voler mai che gli si tributasse la meritata lode. Egli ha sempre mirato a compiere completamente, interamente, con tutta coscienza, il suo dovere.

Ma, per quanto la lode in vita non gli giungesse gradita, io credo pure che all'anima sua grande ed eletta, che aleggia ancor qui intorno a noi, possa giungere accetto l'encomio e l'elogio di tutti quelli che sono rimasti, dopo averlo conosciuto in vita e che lo compiangono qui e lo desiderano. (*Benissimo*).

Egli è come un faro luminoso che ci addita con il suo esempio la via del bene, del patriottismo vero e dell'abnegazione in ogni ufficio.

Per ciò il dolore della sua desolata famiglia è sinceramente e profondamente condiviso da noi, che non cesseremo mai dal ricordarlo, perchè lo amammo e lo apprezzammo mentre la sua vita e la sua opera non potranno essere che un esempio di vero ed illuminato patriot-

tismo e di intelligente abnegazione per le generazioni avvenire. (*Approvazioni vivissime*).

CIAMICIAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMICIAN. Permettete, onorevoli colleghi, che per un bisogno intimo e spontaneo dell'animo mio, mi associ alle commoventi, nobili parole che sono state pronunciate ora in commemorazione del senatore Taverna.

Io ho avuto la fortuna di conoscerlo solo tre anni fa, quando ebbi l'onore di entrare in quest'Aula, e veramente allora non avrei pensato che in sì breve volger di tempo mi sarei così vivamente affezionato a lui. Egli è, onorevoli colleghi, che gli uomini eminenti esercitano un fascino speciale, che diventa irresistibile, quando le alte qualità dell'intelletto si accoppiano a doti eccezionali dell'animo, del carattere, dell'altruismo; la fredda ammirazione si cambia in questo caso in un sentimento più umano: si amano questi esseri eletti per la luce che irradia dalle grandi virtù.

La loro scomparsa significa il tramonto di un ideale. L'uomo illustre di cui piangiamo la perdita era una di queste figure nobilmente elevate di cui l'umanità va giustamente superba. (*Approvazioni*).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Con la più profonda tristezza nell'animo e con tutto il cuore io mi associo a nome del Governo e dell'esercito all'alto, meritato tributo di lode testè reso in quest'Aula alla memoria del compianto senatore conte Rinaldo Taverna. A nome del Governo, che della lunga e benemerita opera sua a vantaggio del paese fu testimone costante e alto estimatore; in special modo a nome dell'esercito, per il quale l'opera spesa dal generale Taverna sempre rifulse brillante, benefica, feconda.

Nelle file dell'esercito, infatti, egli trasse la primavera della sua esistenza, che era pure la primavera della sua patria, e per le prove da lui date sui campi di battaglia della redenzione ben tre insegne al valore degnamente brillarono sul petto di lui, prede soldato.

E quando dall'esercito attivo egli si ritrasse, l'opera sua ancora, senza interruzione, sino all'estremo giorno, egli dedicò alle sorti dell'e-

sercito con vero intelletto d'amore, all'esercito che egli predilesse sopra ogni cosa al mondo.

È nella memoria di tutti voi, onorevoli senatori, la parte attivissima ed eminente che egli ebbe nelle vicende delle nostre istituzioni militari, partecipando nei due rami del Parlamento alle numerose e gravi provvidenze legislative intese al migliore assetto organico dell'esercito, soprattutto quale Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta che svicerando a fondo tutto il complesso problema militare, portò sì largo, sì poderoso contributo e autorevole indirizzo al perfezionamento della nostra organizzazione militare; e ancora quale relatore, per lunga serie di anni, dei bilanci della guerra e delle principali leggi militari, recando costantemente nella loro discussione alta competenza, provata esperienza e la profonda coscienza di bene adempiere al proprio dovere verso la patria concorrendo ad apprestarle un apparecchio vieppiù saldo e perfetto.

E per un altro titolo ancora, giustamente qui ricordato, il generale Taverna fu benemerito della patria, quale capo di quella provvida e benefica associazione che, contribuendo anche fuori dei confini della patria a fare amare il nome d'Italia in mezzo a popoli diversi negli orrori della guerra, così efficacemente coadiuvò il nostro corpo sanitario militare nella fausta impresa di Libia.

È perciò che col più vivo rimpianto e con la più profonda gratitudine Governo ed esercito si inchinano riverenti alla memoria del senatore Rinaldo Taverna, ad esso tributando altissimo omaggio, quale si conviene a chi, sino all'ultimo di sua vita, ha così degnamente meritato del Re e della Patria. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Le proposte dei singoli senatori per l'invio di condoglianze alla famiglia e alla città del compianto nostro collega avranno la loro esecuzione.

I funerali del compianto collega saranno celebrati domani alle ore 11. Interverranno la Presidenza e quanti senatori vorranno rendere al defunto collega l'estrema tributo di affetto.

Presentazione di una relazione  
e di disegni di legge.

CARAFÀ D'ANDRIA, *relatore*. Domando di parlare.

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-1913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1913

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARAFÀ D'ANDRIA, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge « Trattato di commercio e navigazione tra l'Italia ed il Giappone », già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Carafà della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. A nome del ministro del tesoro, ho l'onore di presentare al Senato i tre seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-1913;

Nuove e maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-13;

Conversione in legge del Regio decreto 9 agosto 1914, n. 914, che estende con gli effetti della legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra alle famiglie dei presunti morti nella guerra italo-turca le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256, riguardante le pensioni alle famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di questi tre disegni di legge, che seguiranno il corso regolamentare.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Sul conferimento della libera docenza ». (Numero 497).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sul conferimento della libera docenza.

Come il Senato ricorda, la discussione si è ieri arrestata all'art. 1.

Do lettura di un emendamento a quest'articolo concordato fra l'Ufficio centrale e il ministro.

Art. 1 (1<sup>o</sup> comma)

L'abilitazione della libera docenza è concessa per una determinata disciplina a chi possiede una laurea e dia prova, ecc.

In casi particolari dei quali sarà giudice il Consiglio superiore potrà essere ammesso al giudizio di libera docenza anche chi non abbia la laurea.

(2<sup>o</sup> comma)

La Commissione, in via di eccezione, potrà dispensare dalle prove sperimentali gli aspiranti, le cui attitudini di sperimentatori ritenesse accertate.

Vi è poi un emendamento del senatore Ciamician così concepito:

« L'abilitazione alla libera docenza è concessa per una determinata disciplina a chi dia prova, ecc. ».

Gli domando se mantiene il suo emendamento.

CIAMICIAN. Io accetto completamente l'emendamento dell'Ufficio centrale e non insisto sul mio.

PRESIDENTE. Vi sono poi due altri emendamenti presentati dai senatori Mazzoni e Tamassia. Sopprimere le parole: « abbia ottenuta la laurea », Mazzoni. — « Dalla laurea debbono decorrere quattro anni », Tamassia.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Sono lieto di accettare per parte mia la formula concordata per questo articolo tra l'Ufficio centrale e l'onor. ministro.

PRESIDENTE. Il senatore Tamassia mantiene il suo?

TAMASSIA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Chiedo al Senato se appoggia l'emendamento del senatore Tamassia.

Chi lo appoggia si alzi.

(È appoggiato).

Il senatore Tamassia ha facoltà di parlare.

TAMASSIA. Benchè sicuro della sconfitta, mi perdoni il Senato, se ammaestrato dall'esperienza, insisto nel mio emendamento, che credo ispirato alla urgenza doverosa di disciplinare onestamente e scientificamente l'istituto nostro della libera docenza. Noi dobbiamo riconoscere che le culture scientifiche serie non si possono lì per lì improvvisare; e noi dobbiamo pur ri-

cordare che non sempre le Commissioni esaminatrici sono rigide, inflessibili, ma composte di uomini soggetti a tutte le debolezze e a mille pressioni. Ed allora il lasso di tempo da me proposto, e che era nella legge vigente di tre anni, apparirà una garanzia, almeno esteriore, di serietà di preparazione. E non dobbiamo dimenticare che essa rappresenta pure un'ostacolo, un filtro, come dissi ieri, alla valanga irrompente dei candidati alla libera docenza. Permettendosi oggi che, subito dopo la laurea, si possa aspirare alla libera docenza, mentre vogliamo chiudere un abbaino, apriamo una porta, attraverso cui passeranno gli audaci, gli avventurieri, che generalmente hanno fortuna, specialmente quando sanno dirigere sapientemente i loro assedi.

PRESIDENTE. Vi è anche un altro emendamento presentato dai senatori Dini e Grassi, del quale do lettura:

*All'art. 1* proponiamo che si ritorni all'obbligo dei quattro anni dalla laurea come proponeva il Ministero, ma aggiungendo il seguente comma che è del tutto simile a quello dell'art. 67 del regolamento generale 9 agosto 1910, n. 796:

« In casi particolari dei quali sarà giudice il Consiglio superiore potrà essere ammesso al giudizio di libera docenza anche chi non abbia la laurea, o l'abbia conseguita da meno di quattro anni ».

DINI, GRASSI.

Domando ora al senatore Grassi se mantiene l'emendamento.

GRASSI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Allora chiedo al Senato se l'emendamento dei senatori Dini e Grassi sia appoggiato.

Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

(È appoggiato).

Il senatore Grassi ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

GRASSI. Io e il collega Dini crediamo di dover insistere sul punto dei quattro anni dopo la laurea, temperando questo provvedimento con eccezioni per i candidati singolarmente segnalati prima di questo termine.

Io aveva ancora domandato la parola riguardo al secondo comma...

*Voci.* Votiamo prima il primo comma; al secondo verremo dopo.

DINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Io sono d'accordo col collega Grassi, piuttosto che coll'Ufficio centrale; debbo però per prima cosa ringraziare l'Ufficio centrale di avere accettato in parte l'emendamento da noi proposto. E fatto questo, dico anch'io che sarebbe bene che si accettasse anche il termine dei quattro anni. Per le ragioni accennate nella seduta precedente, questo termine di quattro anni farebbe sì che molte domande non verrebbero fatte, e quindi le Commissioni non avrebbero più tutte le domande di coloro che non hanno altro titolo che quello di essere appena laureati. Il termine di quattro anni servirebbe dunque a fare una prima cernita, scartando una massa di concorrenti, che certo non hanno probabilità alcuna di essere scelti dalle Commissioni, e del resto se qualcuno veramente di valore con meno di quattro anni di laurea, l'inciso che propongo di aggiungere darebbe modo di ammetterli al giudizio della libera docenza.

Si disse da taluno che l'aver obbligato all'esame gli aspiranti alla libera docenza diminuirà di molto il numero dei concorrenti. Certo diminuirà questo numero, ma ne rimarranno ancora molti, perchè, siccome l'abilitazione alla libera docenza, almeno secondo il disegno di legge, se non per l'esercizio dell'insegnamento, per il titolo, dura tutta la vita, ci saranno molti anche non meritevoli che vorranno affrontare il giudizio per avere il titolo, che da quello di libero docente, si trasformerà poi in quello di professore, e servirà loro come di etichetta per mettersi in mostra.

È da sperarsi che a tutti questi le Commissioni non concederanno il titolo, ma potrebbe anche darsi che a qualcuno lo concedessero! Io debbo dire che nelle Commissioni nominate come si fa pei concorsi, non ho sempre tutta la fiducia; ma, pure ammettendo anche che le Commissioni giudichino bene, è certo che avranno un lavoro enorme e spesso inutile, ed è bene di diminuirlo, cercando di eliminare il numero degli aspiranti che non meritano la libera docenza, ma che pure la chiedono.

Ai concorsi di medicina, che, come appunto sarà d'ora innanzi anche per la libera docenza,



sono, almeno pel solito, per soli titoli, si presentano tuttavia per un sol posto 30 o 40 concorrenti, dei quali 25 o 20 si presentano, si può dire, sfacciatamente, e le Commissioni li escludono perchè non hanno alcun titolo di valore, o ne hanno dei negativi.

Così accadrà per la libera docenza. Si presenteranno moltissimi che, pur sapendo di non avere buoni titoli, faranno per così dire un tentativo col chiedere la libera docenza, sperando per una ragione o per un'altra di potere arrivare subito ad ottenerla. Io credo quindi che sarebbe opportuno che la limitazione dei quattro anni ci fosse, e, mentre non se ne avrebbe alcun danno, ne verrebbero certo dei vantaggi.

Del resto, io non insisto ulteriormente e mi rimetto al Senato.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Ho domandato la parola per fare qualche lieve proposta, e anche per chiedere qualche schiarimento al ministro e all'Ufficio centrale.

Che cosa s'intende, quando in quest'articolo si domanda *una laurea* a colui che aspira alla libera docenza? Nel progetto ministeriale prima, e nel progetto presentato dall'Ufficio centrale, si chiedeva *la laurea*; nell'emendamento, che abbiamo oggi dinanzi agli occhi, si dice che è necessaria *una laurea*. Io ritengo che questa variazione importi una diversità di significato, in quanto *la laurea* significherebbe la laurea in quella Facoltà a cui l'aspirante intende appartenere, almeno indirettamente, come libero docente; mentre *una laurea* può significare la laurea in qualsivoglia Facoltà. Se questo mutamento ha tale significato, è assai grave; perchè il richiedere la laurea di quella Facoltà, a cui la materia che s'intende insegnare appartiene, aveva lo scopo di assicurare una certa cultura generale del docente in tutte le materie della Facoltà, per riguardo alla connessione delle scienze del medesimo gruppo; cultura che è necessaria sempre e soprattutto quando lo studioso s'incomincia a specializzare. Se invece si richiede soltanto una laurea, evidentemente questo concetto è abbandonato, e se ne sostituisce ad esso un altro, che ha anche il suo valore; si vuole una certa maturità, una istruzione generale, direi quasi una licenza liceale di secondo grado. Bisogna però aver sem-

pre presente la diversità dei sistemi per decidersi tra essi.

Il primo sistema ha un significato tecnico, il secondo ha un significato così generico, che fa nascere il dubbio, se non sia addirittura preferibile di lasciare alla Commissione giudicatrice il compito di vedere se dai titoli risulti una cultura generale così buona da autorizzare il conferimento del titolo di libero insegnante.

Io dunque domando prima un chiarimento, ed in seguito a questo mi riservo di proporre un emendamento.

In secondo luogo, presento un'altra domanda. Nella prima parte di questo articolo si parla di una determinata disciplina: « L'abilitazione alla libera docenza è concessa per una determinata disciplina ». Nell'ultima parte si dice: « Per la materia ». Sono equivalenti questi due termini? La cosa può dar luogo a dubbio, perchè noi abbiamo oggi in tutte le Facoltà alcune materie che sono insegnate da parecchi insegnanti sotto diversi aspetti. Prendo per esempio proprio la mia materia, il Diritto Romano. Essa è rappresentata nella Facoltà giuridica da un insegnante di Istituzioni di diritto romano, e da un insegnante di Pandette, anche se si vuol mettere in disparte l'insegnamento della Storia del Diritto Romano. Ora, quando si parla di disciplina, s'intende la materia di un determinato insegnamento, nel senso meramente didattico, o si ha riguardo al contenuto scientifico? La differenza è grande evidentemente, perchè nel secondo caso l'aspirante all'insegnamento del Diritto Romano avrebbe la scelta di fare il corso di Istituzioni o di Pandette; nel primo caso il docente d'Istituzioni non potrebbe insegnare le Pandette. Bisogna che questo sia messo bene in chiaro.

Relativamente alla questione, che si è agitata da coloro che hanno parlato prima di me, sulla necessità di prescrivere un termine dalla laurea, io debbo dichiarare che sono risolutamente contrario ad ogni termine di questa natura. È questo un mio antico convincimento, il quale si è venuto per esperienza sempre più avvalorando, dopo che i regolamenti universitari hanno richiesto termini più o meno lunghi, ma che però non giungono mai ai quattro anni.

La questione si presenta sotto aspetti alquanto diversi alla mente degli insegnanti apparte-

nenti a diverse Facoltà. Voi trovate qui che i professori della Facoltà di medicina sono propensi piuttosto a richiedere un termine; mentre io ritengo che coloro i quali appartengono alla Facoltà di legge siano contrari alla prefissione di questo termine...

DEL GIUDICE. Io no.

SCIALOJA. ...Del Giudice, no, ma egli è uno storico più che un giurista! (*Si ride*).

La ragione di questo vario modo di sentire la cosa, proviene da ciò: i giovani i quali intendono dedicarsi alla scienza (perchè questi sono coloro che si debbono desiderare come aspiranti alla libera docenza) non devono interrompere la loro carriera scientifica. Noi sappiamo tutti per esperienza che se un giovane uscito dall'Università, incomincia a dedicarsi alla professione pratica, salvo eccezioni rarissime, non ritorna più agli studi scientifici. È dunque assolutamente necessario di ordinare le cose in modo, che il giovane studioso non debba interrompere la carriera scientifica.

Nelle materie mediche e in altre consimili, dove i giovani, come assistenti, come aiuti degli insegnanti ufficiali, possono proseguire gli studi, possono continuare a frequentare l'Università, non c'è bisogno di un altro istituto che soddisfaccia a questa necessità della continuazione del lavoro scientifico; ma nelle materie nostre, dove non c'è alcun ufficio secondario di insegnante, evidentemente questa funzione deve essere compiuta dalla libera docenza. E voi non dovete impedire, che il giovane, il quale intende dedicarsi alla scienza, uscito dalle Università, dopo poco tempo - poco tempo che passerà probabilmente presso altre Università coi premi di perfezionamento, ecc. - possa dedicarsi immediatamente alla carriera scientifica, assumendo il titolo di libero docente. I timori espressi dall'insigne collega Dini, espertissimo in questa materia, mi paiono assolutamente trascurabili. Egli guarda la cosa da un punto di vista stranamente (me lo perdoni) burocratico: sarà, egli dice, un modo di sfollare le domande! Ma trattare un argomento scientifico come è questo - perchè l'argomento dell'insegnamento universitario non è soltanto didattico - dal punto di vista del numero delle domande e delle norme di procedura, mi pare che sia abbassare la questione ad un livello, che è al disotto del merito di essa. Noi dobbiamo prov-

vedere alla buona libera docenza, mantenendo alla scienza le forze vive di chi sente in sé l'aspirazione alla scienza; non dobbiamo disperdere queste forze. Dobbiamo cercare tutti i modi affinché i giovani capaci immediatamente si dedichino agli studi scientifici. La severità del giudizio della Commissione ordinata così come riuscirà costituita dal progetto di legge, sarà più che sufficiente ad eliminare le domande temerarie di chi non sia preparato: le tasse stesse, che si impongono, faranno sì che queste domande per diletto non si proporranno facilmente. L'abolizione della libera docenza per esame impedirà che si presentino al giudizio della Commissione coloro che non sono forniti almeno esteriormente di titoli che non si possono, anche se cattivi, improvvisare. Ma d'altra parte, chiunque di noi si rammenti e di sé stesso forse e dei giovani che ha dovuto prendere sotto la sua tutela scientifica, dovrà confessare che i migliori insegnanti, e in Italia e in tutto il mondo, sono stati coloro che immediatamente si sono dedicati all'insegnamento. Prendete l'elenco dei più grandi insegnanti e troverete che hanno quasi tutti incominciato giovanissimi la loro carriera; perchè è una carriera di vocazione e la vocazione si sente nei primi anni.

Ho udito parlare di maturità scientifica. Ma non ci illudiamo su questa questione della maturità scientifica!

Io dirò cosa che potrà parere paradossale a coloro che non appartengono all'insegnamento: una certa maturità si deve richiedere forse più per gli insegnanti delle scuole medie che per gli insegnanti delle Università. Questo può parere temerario, ma chiunque sia esperto dell'insegnamento universitario deve ammetterlo.

Bisogna che il docente sia dotato di intelletto scientifico e questo è dato dalla madre natura; nessuno se lo può fabbricare col decorso degli anni. Se trovate giovani capaci per altezza di mente d'intendere la scienza e pienamente padroni degli strumenti tecnici, potete ben riconoscerli degni d'insegnare nelle nostre Università, anche se non conoscano tutta la materia. Nessuno infatti può dire di conoscere tutta la materia che insegna. Io insegno da 34 anni il diritto romano e confesso di non conoscerlo tutto; lo confesso senza vergogna, perchè ho la certezza che nessuno tutto lo conosca; ciononostante nulla m'impedisce d'insegnare, anzi

d'insegnare anche le parti del diritto che in questo momento mi sono ignote.

Non dobbiamo aver timore dei giovani; favoriamola anzi la gioventù, perchè in essa sta l'avvenire di tutto, compreso l'avvenire della scienza.

Io pertanto lodo l'on. ministro e l'Ufficio centrale di essersi messi d'accordo nel togliere quest'impaccio esteriore del termine di quattro anni: il termine sarà vario secondo le forze dei vari candidati. Il giudizio sarà pronunziato dalla Commissione competente.

Finalmente sopra un altro argomento a proposito dell'articolo 1° debbo aggiungere qualche parola.

In quest'articolo si prescrive che la prova a cui si sottopone l'aspirante alla libera docenza sia doppia: una conferenza intorno ai titoli e prove didattiche alle quali saranno aggiunti esercizi sperimentali ecc.

Io ho dei dubbi circa la limitazione imposta alla conferenza, alla discussione scientifica, che deve intervenire tra l'aspirante alla libera docenza ed i suoi giudici.

Tali limitazioni poste per legge danno sempre luogo a questioni di competenza.

Il candidato, che si sottopone all'esame per acquistare la libera docenza, può sempre rispondere: questa domanda voi non mi potete fare, perchè non rientra nei termini legali.

D'altra parte, può accadere che i titoli di un candidato, sebbene eccellenti in sé, siano di natura troppo ristretta per dare alla Commissione la certezza di quella maturità scientifica, che deve richiedersi ad un aspirante alla libera docenza. Il complemento di essi si può ottenere precisamente mediante una discussione scientifica; ma allora è necessaria una discussione che vada oltre gli stretti termini di quei titoli, di per sé troppo circoscritti.

Per queste ragioni io desidererei che le parole: « intorno ai titoli stessi » fossero cancellate e si dicesse invece « una conferenza sulla materia ».

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Sui titoli stessi e sulla materia.

SCIALOJA. È lo stesso: si può anche dire: « sui titoli stessi e su altre parti della materia ».

L'essenziale è che sia tolta questa limitazione che turberebbe in alcuni casi il retto andamento dell'esame, e impedirebbe anche il com-

plemento, che mediante la discussione l'aspirante può dare, della prova della propria capacità, attestata solo parzialmente dai suoi titoli scientifici.

Se la discussione deve riprendersi sopra gli altri capoversi di quest'articolo, non ho altro da dire relativamente al capoverso primo; altrimenti dovrei fare ancora qualche altra osservazione sull'ultimo comma.

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Ho domandato la parola unicamente per dichiarare che sono completamente d'accordo col collega Scialoja, il quale ha fatto l'anatomia di questo comma; ma mi muovo da un altro principio. Io sono amante della libertà, e tuttociò che limita la libertà, per me, non solo non è necessario, ma è dannoso, specialmente quando si entri nel campo della scienza ed in particolar modo dell'insegnamento universitario.

Ha detto benissimo il collega Scialoja: altra cosa sono gli studi secondari, ove si vuole il massimo rigore, altra gli studi universitari, dove invece occorre la massima libertà.

Ora, quando voi stabilite che debbono passare quattro anni dal giorno in cui si è presa la laurea per chiedere la libera docenza, non riflettete che la vita dell'uomo è breve, e, dato che per ottenere la laurea occorrono sei anni di studio per la medicina, aggiungendovene altri quattro per la libera docenza, divengono dieci prima di ottenere la facoltà di insegnare.

Così prolungate l'infanzia umana, che pur troppo è lunga, e togliete il tempo migliore a potere produrre ed essere utile; poichè non bisogna dimenticare che la libera docenza è il primo gradino nell'insegnamento universitario.

Col vostro sistema, in medicina solo a trenta anni si potrà ottenere la libera docenza. Ma che cosa è questa libera docenza? Lo ripeto, è solo il primo gradino nella via dell'insegnamento superiore. Dunque questi giovani a trenta anni potranno solo arrivare a questo primo gradino. Per arrivare poi a professore straordinario e ordinario bisognerà avere, se pure si riesce, cinquanta anni, quando cioè, come faceva notare il collega Scialoja, i più cessano di lavorare. Ma a che serve la limitazione di questi quattro anni, quando per domandare la libera docenza bisogna presentare dei titoli, e l'esame non è cosa che si possa prendere a

gabbo, anche perchè costa parecchie centinaia di lire? Io credo che sia prudente e necessario togliere una simile limitazione. Io vi dico che anche l'esperienza ha dimostrato che il valore di un giovane si misura non dal numero dei titoli, ma sul loro valore; qualche volta è bastato uno solo per rilevare l'altezza dell'ingegno e la profondità della cultura del candidato, e non si pesa come il carbone dal peso della carta stampata.

Adunque sono d'accordo col senatore Scialoja e con l'Ufficio centrale che questi quattro anni siano tolti; il ministro aveva consentito dapprima, perchè dunque ora dobbiamo tornare da capo?

Concludendo, io credo che dobbiamo stare all'articolo come fu formulato dal nostro Ufficio centrale.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. I colleghi Tamassia, Grassi e Dini con i loro emendamenti chiedono che siano trascorsi almeno quattro anni dal conseguimento della laurea per ottenere l'ammissione ai concorsi per libero docente. Su questo punto ha risposto così efficacemente il collega Scialoja che io potrei esimermi dal rispondere associandomi a quanto egli ha detto. Aggiungerò solo che secondo il pensiero della Commissione la maggiore garanzia del saggio e buon conferimento della libera docenza deve trovarsi soprattutto nella composizione della Commissione, Commissione che sarà costituita con quelle maggiori garanzie che sono state ritenute adeguate per i concorsi per professore straordinario ed ordinario.

Le Commissioni così costituite offrono serie garanzie riguardo al conferimento delle cattedre ufficiali, *a fortiori* debbono ritenersi atte a conferire libere docenze. (*Interruzioni dal senatore Tamassia*). Tutto a questo mondo ha dei difetti; ne avranno anche le Commissioni esaminatrici.

Se l'onor. Tamassia od altri possono suggerire la composizione di una Commissione migliore e superiore a qualunque sospetto, a qualunque timore di inconvenienti, credo che Senato, Commissione e ministro saremo tutti lietissimi di accettare il suggerimento. Ma, a quanto sento

dire, la Commissione così composta è ritenuta la migliore che si sia saputo fare.

Per altro, che il candidato abbia preso la laurea da tre o da quattro anni o solo da sei mesi io penso abbia ben poca importanza, quello che occorre è di accertarsi in modo sicuro che il candidato abbia la conoscenza profonda della scienza che deve insegnare: che queste capacità abbia acquistate sei mesi o sei anni prima, se sia fornito di laurea o se ne sia sprovvisto, se ha studiato nelle Università in Italia o all'estero o magari a casa, a me pare che importi ben poco. Quando sia accertato che egli conosca veramente bene e profondamente la scienza che deve insegnare, questo deve bastare poichè questo solo è quello che veramente interessa.

Infine è stato osservato dai colleghi dell'Ufficio centrale, ed oggi molto autorevolmente ripetuto anche dal senatore Scialoja, che questo obbligare i giovani ad aspettare tre o quattro anni prima di poter concorrere alla libera docenza, può sviarli da quella inclinazione, e consigliarli a scegliere, in questo lasso di tempo, un altro avviamento, mentre infervorati ancora dall'amore dello studio, all'uscita dall'Università, possono più facilmente essere indotti a dedicarsi alla scienza.

Il senatore Scialoja ha chiesto chiarimenti sopra la modifica dell'articolo concordato col ministro, e cioè la sostituzione di « una laurea » alla « laurea ». Ho già detto e ripeto che l'Ufficio centrale aveva ritenuto non necessario richiedere la laurea per essere ammessi all'esame della docenza. Credeva che le prove alle quali si deve sottoporre il candidato, fossero sufficienti.

Ieri l'Ufficio centrale, riunito col ministro, ha ceduto alle sue insistenze e fu accordato che la laurea fosse richiesta come titolo normale per il conferimento della libera docenza, salvo la eccezione di cui al comma seguente, e poichè la iniziativa di questa proposta spetta al ministro, così spetterà anche a lui il compito di dirne al Senato le ragioni.

Infine l'onor. senatore Scialoja propone un altro emendamento al 1° comma di quest'articolo, di aggiungere cioè che la conferenza e la prova didattica sia fatta sulla materia per la quale si chiede la docenza e non soltanto sui titoli presentati dal candidato.

La Commissione trova giuste le ragioni addotte dal senatore Scialoja a sostegno della sua proposta, non può che aderirvi ed accettare la modificata dizione.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Il perfetto consenso tra l'Ufficio centrale ed il ministro mi dispensa dal rispondere partitamente ai singoli oratori; mi rimetto a ciò che ha detto l'onor. relatore, e per la non accettazione di un termine qualsiasi, io mi appoggio al magnifico discorso che ha fatto il senatore Scialoja; non si poteva più profondamente dimostrare l'opportunità di togliere qualsiasi termine.

Fui io che persuasi l'Ufficio centrale di sostituire « una laurea » « alla laurea », forse per questo, che ognuno di noi ragiona sulla sua esperienza personale.

Io ho assistito ad esami di libera docenza in filosofia, sostenuti da provenienti dalla Facoltà di giurisprudenza e dalla Facoltà di medicina, veramente belli, ed è per questo che il possesso di una laurea, che è sempre la dimostrazione di un completo corso di studi medi e di un corso superiore, reputo possa esser sufficiente, colle nuove garanzie che questo progetto di legge introduce, per aspirare al conseguimento della libera docenza; e, d'altra parte, non vorrei accettare la proposta dell'onor. Scialoja e che era anche dell'Ufficio centrale da principio, di togliere normalmente la laurea, perchè non si abbia un trapasso troppo brusco dallo stato attuale allo stato nuovo.

Oggi si richiede la laurea da tre anni; limitiamoci ad una laurea. Io accetto poi la proposta del senatore Scialoja, dell'aggiunta « della materia », perchè anche questo risponde a ciò che oggidì stabilisce il regolamento per il conseguimento della libera docenza per esame; essa consiste in tre prove: dissertazione scritta, una conferenza intorno alla dissertazione scritta e sulla materia, e poi una prova didattica.

L'onor. Scialoja ha chiesto se noi attribuisimo un significato diverso alle due parole « disciplina » e « materia ».

Noi non siamo dei filologi profondi e abbiamo attribuito lo stesso significato all'una e all'altra, ritenendo che tanto *materia* che *disciplina* si-

gnifichino un contenuto cattedratico. Se per chiarezza si deve sostituire alla parola « disciplina » la parola « materia » o viceversa, io credo che anche l'Ufficio centrale potrà in ciò consentire.

PRESIDENTE. Mantiene l'Ufficio centrale la proposta concordata?

DI CAMPOREALE, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Domando all'onor. Scialoja se non fa proposte.

SCIALOJA. Poichè l'Ufficio centrale ha fatto proprio l'emendamento da me proposto, io non credo insistere sopra la questione della necessità di una laurea, perchè mi accorgo ora, leggendo gli emendamenti proposti d'accordo tra ministro e Ufficio centrale, che vi è un secondo comma di nuova proposta, in cui si ammette che anche chi non ha la laurea possa, in casi eccezionali, essere ammesso alla libera docenza.

Credo che questo sia sufficiente rimedio alla soverchia restrizione dell'esigenza della laurea, e quindi non ho altri emendamenti da proporre.

PRESIDENTE. Prego l'onor. relatore di dar lettura dell'articolo modificato dall'Ufficio centrale.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Il primo comma del primo articolo suonerebbe così:

« L'abilitazione alla libera docenza per una determinata materia è concessa a chi possieda una laurea e dia prova di attitudine scientifica, e di cultura nella materia che si propone di insegnare, con titoli integrati da una conferenza intorno ai titoli stessi e alla materia, nonchè da prove didattiche, alle quali saranno aggiunti esercizi sperimentali quando l'indole della disciplina lo richieda ».

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Mi pare che nella redazione di questo comma si sia incorso in una lieve inesattezza. L'abilitazione alla libera docenza è concessa per una determinata disciplina, questo è il concetto fondamentale: se invece si dice l'abilitazione alla libera docenza per una determinata disciplina è concessa, mi pare che si venga a mutare il significato.

*Voce dall'Ufficio centrale.* È stata una svista nel leggere il comma modificato.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione.* Allora non ho altre osservazioni da fare.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io desidererei che, prima di votare qualunque articolo, si dichiarasse che alla fine della votazione degli articoli si procederà al coordinamento.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni in contrario, resterà così stabilito.

Rileggo ora la prima parte del primo comma dell'art. 1:

«L'abilitazione alla libera docenza è concessa per una determinata materia a chi possieda una laurea»...

Su questa prima parte non ci sono proposte di emendamento; perciò la metto ai voti; chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento Tamassia.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Io farei un emendamento al mio emendamento. Invece di quattro anni, ne propongo due. (*Commenti*).

Del resto, se non sarà approvato, m'inchinerò alle decisioni del Senato.

PRESIDENTE. Il ministro e l'Ufficio centrale accettano questo emendamento?

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione.* Non l'accetto.

DI CAMPOREALE, *relatore.* L'Ufficio centrale non accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'aggiunta che costituisce l'emendamento del senatore Tamassia: «...chi possiede una laurea da non meno di due anni», avvertendo che esso non è accettato né dal ministro né dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Continuo la lettura del primo comma:

«...e dia prova di attitudine scientifica e di cultura profonda nella materia che si propone d'insegnare con titoli integrati da una conferenza intorno ai titoli stessi e da prove didattiche alle quali saranno aggiunti esercizi spe-

rimentali quando l'indole della materia lo richiegga».

Chi approva questa parte del primo comma è pregato di alzarsi.

(Approvato).

«In casi particolari, dei quali sarà giudice il Consiglio superiore, potrà essere ammesso al giudizio della libera docenza anche chi non abbia la laurea».

Chi approva questo comma è pregato di alzarsi.

(Approvato).

(2° comma):

La Commissione, in via di eccezione, potrà dispensare dalle prove sperimentali gli aspiranti, le cui attitudini di sperimentatori ritenesse accertate.

(Approvato).

Colui che riesce classificato nella terna di un concorso per ordinario o straordinario ha diritto al titolo di libero docente per la materia messa a concorso.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Qui si parla di un diritto al titolo di libero docente: che cosa significa ciò? Io desidererei uno schiarimento da parte del ministro e dell'Ufficio centrale. Coloro, i quali sono sottoposti al giudizio speciale stabilito da questa legge per ottenere la libera docenza, acquistano il diritto del privato insegnamento, ma ne decadono se per un certo tempo, che vedremo quale potrà essere all'articolo che lo prefigge, non hanno esercitato l'insegnamento stesso.

FANO, *presidente dell'Ufficio centrale.* Il titolo rimane.

SCIALOJA. Ma è un titolo vuoto di significato. E allora io domando: se esisteranno dei liberi docenti titolari senza la facoltà di insegnare, questo candidato riuscito in terna in un concorso, cui attribuite il titolo di libero docente, sarà un docente effettivo o *in partibus*?

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione.* È chiaro!

SCIALOJA. Sarà chiaro, ma a me sembra molto oscuro.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione.* È chiaro nel senso che, possedendo il ti-

tolo, potrà domandare ad una Facoltà di poter esercitare la libera docenza e la eserciterà.

SCIALOJA. E, se non chiederà questa facoltà per un certo tempo, potrà poi esercitare?

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Se saranno passati cinque anni, non lo potrà più, perchè avrà perduto il diritto di farlo.

SCIALOJA. Noi stiamo dando alla discussione una forma di dialogo, che non è la più corretta sotto l'aspetto parlamentare. Ci scusino gli onorevoli colleghi, ma qui è assolutamente necessario di spiegar bene che cosa intenda la legge.

Coloro che hanno acquistato nel modo normale la libera docenza devono esercitarla, e se non l'esercitano per un certo periodo di anni perdono la facoltà di esercitarla. Secondo me, dovrebbero perdere anche il titolo di libero docente, perchè questo non è un titolo onorifico, ma designa la capacità di esercitare l'insegnamento.

Mi pare strano che si debba conservare ad una persona il titolo, quando questo titolo non ha più alcun significato, perchè non dà più la facoltà d'insegnare. Ma di questo punto discuteremo, quando si tratterà dell'articolo che regola questa materia.

Ritornando alla presente questione, io dico: quando qui voi dichiarate che colui che riuscirà eleggibile in terna in un concorso avrà il titolo di libero docente, intendete che questo sia il titolo di colui che può esercitare o il titolo di colui che non può esercitare? Voi mi rispondete, in via di chiarimento, che questo titolo dà facoltà di domandare ad una Università l'esercizio dell'insegnamento. Ma io obietto: se non domanda questa facoltà, che cosa avverrà?

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Perderà la facoltà di esercitare.

SCIALOJA. Ma allora perderà una facoltà che non ha avuta mai, giacchè, come si è detto, per poterla acquistare egli deve fare la domanda ad una Facoltà.

Evidentemente non si può perdere per decorso di tempo questa facoltà, se non la si è mai acquistata. Quando dite che questa facoltà si perde dai liberi docenti ordinari, è perchè essi avendo fatto una domanda, hanno comin-

ciato a poter insegnare; ma se non hanno mai cominciato a poter insegnare, perderanno questa facoltà?

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Perderanno il diritto di chiedere di poter esercitare effettivamente.

SCIALOJA. Questo il progetto di legge non lo dice; e sarebbe necessario che la risposta dell'onor. ministro o dell'Ufficio centrale fosse tradotta in una formula di legge.

Coloro che riescono in terna e non ottengono la cattedra o la rifiutano, avranno il titolo di libero docente, il che significa che avranno questo titolo onorifico ed avranno la capacità di domandare l'esercizio della libera docenza presso una Facoltà. Ma se non lo domanderanno?

Mi si fa notare che se non avranno tenuto un corso regolare di lezioni perderanno il loro diritto.

Ma io torno sempre da capo: deve esserci un termine iniziale dal quale incominci la decadenza, perchè tutte le decadenze di questo mondo presuppongono un termine, dal quale il diritto si sia potuto esercitare. Prima che il docente abbia ottenuto l'esercizio dell'insegnamento, è impossibile pensare che cominci per lui il termine della decadenza.

CREDARO, *ministro della istruzione pubblica*. Ma è chiarissimo!

SCIALOJA. È tanto chiaro che io non l'intendo bene, stando alla formulazione del progetto.

Eppure vorrei poter intendere perchè fra le altre cose io, che sono presidente del Consiglio superiore, dovrei eventualmente applicare la disposizione. È meglio quindi di scrivere una disposizione chiara, in modo che possa intendersi del pari e da me e dai miei successori, onde non nascano dissensi.

Se dunque chi, avendo acquistato il titolo, per un certo tempo non chiede di insegnare, rimarrà con un titolo privo di pratica efficacia? È questo dunque il vostro intendimento?

CREDARO, *ministro della istruzione pubblica*. Sì, l'ho già detto.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Io provo viva soddisfazione che le cose dette dall'egregio collega Scialoja collimino con quanto ho esposto l'altro ieri e con

quell'ordine di considerazioni che mi ha indotto a presentare una modificazione all'ultimo comma di questo primo articolo.

Io riconoscevo con gran piacere che disciplinando, come ora si fa, la libera docenza, si voleva finalmente chiudere la porta agli abusi e considerare la libera docenza stessa come ufficio, piuttosto che come un titolo. Ma mi sorgeva il dubbio che nell'ultimo comma di questo primo articolo, si riconoscesse invece ancora il diritto e il titolo ad esercitare la libera docenza a chi non l'avesse domandata, e che nello stesso tempo, si infiltrasse un nuovo elemento di imbarazzo, quando nella relazione de' concorsi si tratti di comporre la terna de' candidati.

Ora per evitare questo rischio, che non è piccolo, come la lunga esperienza ha mostrato, e per continuare in quell'ordine di idee che fa addirittura operativa la qualità di insegnante ne' docenti liberi, avevo proposto che nell'ultimo comma venisse inserita questa clausola: « colui che riesce classificato nella terna di un concorso per straordinario o di ordinario al titolo di libero docente quando ed in quanto effettivamente impartisca l'insegnamento ».

Se questa clausola venisse accettata una gran parte dei dubbi sollevati dall'onor. Scialoja, ai quali pienamente partecipo, sarebbero evitati.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *dell'Ufficio centrale*. Per incarico dei colleghi dell'Ufficio centrale in assenza dell'on. relatore, mi occuperò brevemente di questa questione che già ieri era stata sollevata dal sen. Tommasini, che oggi egli ha illustrata e che ha pure l'appoggio del senatore Scialoja.

Intanto comincio ad avvertire che questi casi di persone classificate in terna di un concorso ad ordinario o straordinario, che non siano già muniti della libera docenza, sono eccezionalissimi, rari davvero come le mosche bianche.

Ma per l'eventualità che il caso si presenti è parso che nel più stia il meno. Come dubitare che colui che è incluso nella terna, che è dichiarato capace di coprire una cattedra di quella data materia col titolo di ordinario o straordinario, non debba essere *ipso jure* libero docente? Ricordiamo che vi è già nella legislazione vigente un'altra disposizione per

la quale il professore che va a riposo, può avere di diritto il titolo di libero docente. Il caso è analogo. Anche qui diciamo: chi ha meritato, in un giudizio di competizione con altri, che è come dire in un cimento più serio di quello cui si sottopongono gli aspiranti alla libera docenza, tale dichiarazione da poter essere chiamato a coprire quella cattedra per cui il concorso si è aperto od altra uguale che sia altrove vacante, è naturale che ottenga senz'altro il titolo della libera docenza. L'articolo non fa che statuire (e mi pare che la cosa s'imponesse) la perfetta equipollenza della inclusione in terna ottenuta in un concorso a quella prova di cui si parla nella prima parte dell'articolo. Chi arriva alla docenza per questa via è da questo articolo posto al medesimo livello di chi ha superato la prova davanti alla Commissione. Sarà poi altra questione da riservarsi ai successivi articoli quella dell'esercizio del titolo comunque conseguito. E allora potremo discutere e dissentire, sul punto se sia buono o no il sistema nostro di un titolo generico di docente che più non si perda, mentre ciò che, giusta l'articolo 6, viene meno è solo il diritto di professare l'insegnamento se per cinque anni consecutivi non siasi fatto un corso regolare: tutto questo, ripeto, avrà la sua opportuna sede più innanzi, non qui dov'era a stabilire soltanto dei modi di acquisto del titolo.

PRESIDENTE. Il senatore Tommasini mantiene o ritira il suo emendamento?

TOMMASINI. Se l'Ufficio centrale intende di tenere ragione delle obiezioni presentate da me, quando si tratterà di discutere l'art. 6, allora io ritiro il mio emendamento.

POLACCO. Quando si farà la discussione dell'art. 6, ne riparleremo.

PRESIDENTE. Rileggo dunque questo comma prima di porlo ai voti:

« Colui che riesce classificato nella terna di un concorso per ordinario o straordinario ha diritto al titolo di libero docente nella materia ammessa al concorso ».

Chi approva questo comma è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 1°.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).



## Art. 2.

La Commissione giudicatrice è nominata con le stesse norme seguite nei concorsi per professori straordinari od ordinari: quattro dei commissari apparterranno all'insegnamento ufficiale, tre dei quali possibilmente della stessa disciplina ed uno dovrà essere di materia affine a quella per la quale è chiesta la libera docenza: il quinto commissario sarà un libero docente effettivamente insegnante e possibilmente della materia, nominato dall'assemblea dei liberi docenti delle Facoltà o scuole a cui l'insegnamento si riferisce.

Nella Commissione non vi potrà essere più di un membro della stessa Università.

La Commissione conserva l'ufficio per due anni e giudica tutti candidati che nel biennio hanno chiesto la libera docenza nella stessa materia. Essa viene convocata soltanto nei mesi di settembre e di ottobre.

Gli atti della Commissione sono sottoposti al giudizio del Consiglio superiore della pubblica istruzione come i concorsi universitari. La relazione della Commissione sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della pubblica istruzione.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Deve compatirmi il Senato se sono certamente noioso domandando così spesso la parola; ma è questa una materia, in cui ho vissuto grande parte della mia vita, onde l'amore che ad essa porto può valermi come una attenuante.

Questo articolo è importantissimo, perchè la buona formazione della Commissione esaminatrice costituisce, si può dire, la chiave di tutto il progetto di legge.

I liberi docenti saranno ciò che saranno le Commissioni esaminatrici. Ora a me pare che la composizione proposta non sia la migliore. Ed ecco le ragioni di questo mio parere. Qui la Commissione verrebbe composta di tre insegnanti ufficiali della materia, di un insegnante ufficiale di materie affini e di un libero docente. Noi abbiamo ormai da parecchi anni fatto la esperienza della composizione delle Commissioni esaminatrici nei concorsi ufficiali coi quattro membri della materia ed il membro cultore di materie affini; e questa esperienza non si può dire buona.

Credo che di questo mio parere debbano essere pressochè tutti coloro che hanno fatto parte di Commissioni esaminatrici in questi ultimi anni.

Ora, perchè non dobbiamo tener conto di questi dati sperimentali, quando veniamo a ordinare un articolo nuovo per le Commissioni giudicatrici delle libere docenze? Non solo; io osservo che i vizi, che si sono constatati in questi anni nelle Commissioni esaminatrici dei concorsi ufficiali, vengono qui accresciuti; perchè, mentre nelle Commissioni attuali si hanno quattro insegnanti della materia e un insegnante di scienze affini, qui si ammettono tre soli insegnanti della materia.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ne abbiamo quattro.

SCIALOJA. No. Abbiamo tre insegnanti della materia ed un insegnante di materia affine e un libero docente che, possibilmente, sarà insegnante della materia, ma che nel maggior numero dei casi, essendo libero docente, ancora non starà alla pari coi professori ufficiali: dico questo senza farne colpa ai liberi docenti, perchè i migliori sono appunto quelli che aspirano ancora alla cattedra ufficiale. Si ha quindi il risultato di tre membri realmente competenti e di due di una competenza mediocre.

Perchè dobbiamo costituire una Commissione debole così per legge? Se volete introdurre in questa Commissione un rappresentante dei liberi docenti, faccia lui le funzioni del cultore di scienze affini; ma fate che ci siano almeno quattro insegnanti della materia, che abbiano tutta la conoscenza tecnica e tutta la competenza voluta.

TAMASSIA. Domando di parlare.

(*Voce dall'Ufficio centrale*): Questo lo abbiamo accettato.

SCIALOJA. Desidero che l'articolo fosse nettamente formulato in questo senso.

In secondo luogo io mi domando: che cosa è l'assemblea dei liberi docenti che è chiamata a dare il voto? È la prima volta che nella nostra legislazione si parla di un'assemblea di liberi docenti, assemblea che non può esistere perchè composta di alcuni membri a Napoli, di altri a Palermo, di altri a Torino, ecc. Come si può fare la convocazione? come si può raccogliere i voti sparsi di qua e di là degli insegnanti liberi? Se ciò non è possibile,

allora perchè parlate di assemblea, quando si tratta invece della negazione di un'assemblea? Bisogna che la cosa sia chiarita per stabilire in che modo questi liberi docenti eserciteranno la facoltà di designare un certo numero di candidati, tra i quali il ministro dovrà scegliere. Io credo infatti che si dovrà lasciare al ministro una notevole libertà di scelta. Bisognerebbe dunque che l'Ufficio centrale (non oserei senz'altro proporre io stesso una formula) volesse portare la sua attenzione su questo punto e proporre una formula concreta che togliesse ogni dubbio, e dalla quale risultasse chiaramente che anche il libero docente dev'essere scelto dal ministro in un elenco proposto dai suoi colleghi e che esso non debba essere imposto senz'altro dalla votazione dei liberi docenti, in qualunque modo fatta.

Spero che l'Ufficio centrale vorrà essere d'accordo con me in queste proposte che mi sembrano essenzialiissime.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Per le ragioni che ha svolto il collega Scialoja io ieri avevo fatto la proposta che la Commissione fosse composta di sette membri; ma, poichè l'intento da me propugnato si raggiungerebbe ugualmente accettando la proposta del senatore Scialoja, io mi associo ad essa ritirando la mia.

MAZZONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Chiederei che si chiarisse meglio dall'Ufficio centrale il valore della parola « biennio », che si trova nel comma terzo di questo articolo.

Siccome per alcune materie, in seguito a parere del Consiglio Superiore, si può ammettere la determinazione di una disciplina generale in un ramo speciale, il Ministero si troverà a dover convocare i liberi docenti e le Facoltà per nominare particolarissime Commissioni.

Il biennio (lo chiedo più specialmente per queste) da quando varrà? È il biennio accademico universitario, o sono i due anni dalla formazione di una Commissione relativa ad una libera docenza?

Perchè la cosa sia più chiara, farò un esempio. Si può benissimo chiedere una libera docenza in filologia bizantina, materia che non è stata insegnata se non per incarico, ma che

pure è importantissima, come quella che ha ormai un proprio ordine di studi, se anche in Italia non ne sono molti i cultori.

Formata la prima Commissione, cresciuto il numero di essi cultori con quel nuovo libero docente, rimarranno i giudici in ufficio per un biennio, anche se il nuovo cultore, come può darsi, oppure altri, ottenga per concorso una cattedra universitaria che il Governo si risolva intanto a istituire in qualche Facoltà?

Per le materie che hanno scarsi cultori e che sono, direi, in via di costituzione universitaria, sarebbe bene, mi pare, non stabilire la durata del biennio.

Comunque sia, converrà determinare il punto di partenza del biennio, i modi del compiere, dentro il biennio, le Commissioni venute a mancare di qualche membro, e quanto riguarda la posizione delle Commissioni rispetto alle libere docenze chieste dentro il biennio e cominciate ad esaminare, ma non ancora giudicate dalla relativa Commissione.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io vorrei fare una piccola aggiunta all'articolo; precisamente dopo le parole « i professori possibilmente della stessa disciplina » intercalarei queste altre « o di parte della stessa disciplina ».

Ricordo in proposito che certe discipline che in alcune Università sono riunite, in altre sono separate, per citare un esempio: la zoologia e l'anatomia comparata. Io sono professore di anatomia comparata; stando all'articolo in discussione così com'è stato redatto, io non potrei entrare in una Commissione per la libera docenza in zoologia e anatomia comparata.

Lo stesso vale anche per la fisiologia e la chimica fisiologica: il chimico fisiologico non potrebbe far parte della Commissione per la fisiologia. Queste esclusioni, non occorre dimostrarlo, sarebbero poco ragionevoli. Ecco perchè si rende necessaria l'aggiunta da me proposta.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Il senatore Scialoja ha fatto alcune osservazioni rispetto alla composizione della Commissione giudicatrice contemplata dall'art. 2.

Soprattutto egli ha fatto obiezioni al membro

di materia affine, inquantochè ritiene più opportuno che si stabilisca che siano 4 i professori della materia stessa, a cui si riferisce la domanda di libera docenza. L'Ufficio centrale trova giusto il suggerimento del senatore Scialoja, e accetta l'emendamento da lui proposto nel senso di togliere il professore della materia affine, e propone che nell'articolo si dica così: « 4 dei commissari apparterranno all'insegnamento ufficiale, possibilmente della stessa disciplina ». Con la parola « possibilmente » si tiene conto anche dell'osservazione del senatore Grassi.

SCIALOJA. Invece di « disciplina » si direbbe meglio « materia ».

DI CAMPOREALE, *relatore*. Riguardo al quinto commissario che deve essere un libero docente, è evidente che per una svista si è parlato di assemblea dei liberi docenti la quale di fatto non esiste, e quindi si può dire: « il quinto commissario sarà un libero docente effettivamente insegnante, possibilmente della materia, nominato dai liberi docenti ».

SCIALOJA. Nominato dal ministro sopra una terna proposta dai liberi docenti.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Ma per evitare equivoci mandi il suo emendamento scritto. Come è possibile andare avanti a questo modo!

SCIALOJA. Il mio concetto sarebbe che la nomina fosse fatta dal ministro.

PRESIDENTE. Ricordo al senatore Scialoja che gli emendamenti debbono essere scritti e mandati alla Presidenza.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Io credo di aver redatto un comma in modo che possa soddisfare a tutte le legittime richieste. Io ringrazio l'onor. senatore Scialoja di aver sostenuto la soppressione del rappresentante della materia affine. Effettivamente il rappresentante della materia affine non ha fatto buona prova; è pure una verità che il libero docente, fra i professori ufficiali, di solito, sta muto come un pesce; non vi porta una notevole autorità scientifica.

Non sarei d'accordo coll'onor. Scialoja e coll'Ufficio centrale nella necessità di sopprimere la parola « assemblea », perchè i nostri regolamenti parlano di assemblee. Siccome si con-

vocano le Facoltà vi potranno essere quattro, cinque ed in talune Università anche cinquanta liberi docenti, che formeranno una vera assemblea; vi potrà essere il caso in cui l'assemblea sia costituita da uno solo, ma è sempre un'assemblea...

SCIALOJA. S'intende: assemblea di tutte le Università.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. ...Si convocano i liberi docenti delle singole Facoltà in cui sia insegnata la materia nella quale è chiesta la libera docenza...

SCIALOJA. Allora si dovrà dire al plurale: le assemblee, ecc.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. ...Sì, al plurale. Mi pare che questo risponda al nostro regolamento e all'uso attuale; è giusto che il libero docente debba essere designato dalle assemblee, e in ultimo è giustissimo che le assemblee dei liberi docenti debbono designare una rosa nella quale il ministro sceglie. Ed è per questo che io proporrei di aggiungere alle parole: « a cui l'insegnamento si riferisce », le altre: « secondo le norme da stabilirsi per regolamento ». Nel regolamento si dirà pure se i liberi docenti debbono designare cinque nomi tra i quali il ministro potrà scegliere.

Il comma dunque sarebbe così redatto:

« La Commissione giudicatrice è nominata con le stesse norme seguite per i concorsi per professori straordinari od ordinari: quattro dei commissari apparterranno all'insegnamento ufficiale possibilmente della stessa materia; il quinto commissario sarà un libero docente effettivamente insegnante e possibilmente della materia, designato dalle assemblee dei liberi docenti delle Facoltà o scuole a cui l'insegnamento si riferisce, secondo le norme da stabilirsi per regolamento ».

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. La questione sollevata dall'onorevole Scialoja è molto grave. Bisognerà sapere che cosa s'intende per assemblea. L'onor. ministro ha detto che si stabilirà nel regolamento, ma i regolamenti non fanno legge. In Italia si è avuto un'idea falsissima della libera docenza; se ne è voluto fare un contrapposto all'insegnamento ufficiale, mentre la libera do-

cenza non è altro che un complemento dell'insegnamento ufficiale.

Si sarebbe voluto fare dei liberi docenti una istituzione propria, cioè una istituzione in contrapposto all'Università dei professori ufficiali. Donde è venuto il concetto della concorrenza, come fra le antiche Università cattoliche e Università protestanti.

Ora, l'Università degli studi è una sola, ove insegnano professori ufficiali e professori liberi, i quali appartengono tutti alla stessa Assemblea, vale a dire alla stessa Facoltà.

Ora, quando si dovrà procedere alla nomina di queste Commissioni giudicatrici, in quel caso anche i liberi docenti, annessi a quella Università, dovranno dare il loro voto. Naturalmente tra i cinque commissari uno dovrà essere libero docente.

Con la legge non si deve stabilire niente più di questo; non si debbono creare degli enti che non esistono. Ripeto: i liberi docenti fanno parte di ciascuna Università e, come tali, debbono essere chiamati nelle assemblee dei professori, quando queste si riuniscono per fare le proposte per la nomina delle Commissioni giudicatrici per la libera docenza. Questo è il mio pensiero.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se desidera fare qualche osservazione in merito alle obiezioni che sono state proposte.

DI CAMPOREALE, *relatore*. L'Ufficio centrale dichiara soltanto di far suo il testo del comma così come è stato proposto dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, procederemo all'approvazione di questo comma.

Ne do innanzi tutto lettura:

« La Commissione giudicatrice è nominata con le stesse norme seguite nei concorsi per professori straordinari od ordinari; quattro commissari apparterranno all'insegnamento ufficiale, possibilmente della stessa materia per la quale è domandata la libera docenza; il quinto commissario sarà un libero docente effettivamente insegnante e possibilmente della materia, designato dai liberi docenti delle Facoltà o scuole a cui l'insegnamento si riferisce, secondo norme da stabilirsi per regolamento ».

Pongo ai voti questo comma.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo ora al secondo comma, il quale dice:

« Nella Commissione non vi potrà essere più di un membro della stessa Università ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti questo secondo comma.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo al terzo comma:

« La Commissione conserva l'ufficio per due anni e giudica tutti i candidati che nel biennio hanno chiesto la libera docenza nella stessa materia. Essa viene convocata soltanto nei mesi di settembre e di ottobre ».

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Ho chiesto di parlare unicamente per rispondere alle osservazioni fatte dall'on. senatore Mazzoni, il quale aveva sollevato dei dubbi riguardo all'espressione « di un biennio ». Egli domanda da quando comincia a decorrere il biennio. Ora, poichè nell'articolo è stabilito che queste Commissioni sono convocate nei mesi di settembre e di ottobre, è chiaro che il biennio incomincia appunto a decorrere da quest'epoca, visto che solo allora le Commissioni giudicatrici possono essere convocate.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io credo che convenga introdurre qualche modificazione in questo comma per togliere di mezzo questo equivoco.

In questo comma, mentre si dice che la Commissione dura in ufficio per un biennio, effettivamente la si fa durare per più di un biennio.

Ed ecco perchè: si dice che la Commissione dovrà giudicare di tutte le domande che sono proposte entro il biennio. Dunque se alcune domande di libera docenza vengono presentate verso la fine del biennio, e per legge debbono essere giudicate da quella Commissione che è in carica al momento della presentazione, questa Commissione per poterne giudicare dovrà restare in carica per più del biennio. Io credo che dobbiate togliere quest'ultima parte e dire soltanto: « le Commissioni durano in carica un biennio ».

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1913

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. L'Ufficio centrale è perfettamente d'accordo col senatore Scialoja nel concetto che la domanda per la libera docenza deve essere giudicata dalla Commissione che si trova in funzione al momento in cui si fa l'esame e non dalla Commissione che per compiuto biennio ha cessato di esistere.

SCIALOJA. Ma qui dite che deve giudicare di coloro che hanno chiesto la libera docenza nel biennio. Vuol dire che avete scritto proprio il contrario di ciò che volevate scrivere. Propongo quindi che questo comma sia ridotto così: « La Commissione dura in carica per due anni », togliendo tutto il resto.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto questa modificazione.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Faccio osservare che nel comma in discussione si stabilisce che le Commissioni debbano essere convocate nei mesi di settembre e di ottobre; ma se si pensa che, specialmente per la Facoltà di medicina, il numero delle domande per il conseguimento della libera docenza è sempre enorme, si comprende subito che sarà ben difficile che le Commissioni possano in quei soli due mesi dare i loro giudizi sulle domande presentate nell'anno. A questo poi si aggiunga che siccome il Consiglio superiore si aduna in ottobre o ai primi di novembre, non sarà possibile che esso abbia in tempo gli atti relativi.

A me dunque sembra che legarsi le mani con una disposizione di legge che fissi che le riunioni debbano farsi in quei due mesi, sia cosa molto grave, e possa anche essere dannosa, e io propongo perciò che non si dica nulla di questo nella legge.

Lasciamo al regolamento di fissare il tempo nel quale dovranno riunirsi queste Commissioni; allora nel primo regolamento, volendo, si potranno fissare appunto i mesi di settembre e di ottobre, ma almeno se, come io credo, l'esperimento non corrisponderà, avremo sempre la possibilità di cambiare questo periodo senza fare una nuova legge.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Io mi proponevo invece di determinare il tempo, perchè l'esperienza insegna che i giusti motivi per i quali i professori abbandonano l'ufficio nel corso dell'anno, sono già parecchi. E se noi stabiliamo che la libera docenza si dà solo nei mesi di settembre e di ottobre, in cui si sta così bene a Roma, a Napoli, a Milano e dappertutto, io ritengo che sarà tanto di guadagnato per l'efficacia dell'insegnamento universitario, altrimenti, onor. Dini, non per lei che tutti sappiamo quanto sia coscienzioso, potrà spesso accadere, come attualmente accade, che il ministro debba resistere a domande di convocazione di Commissioni proprio nei mesi di lezione; quando invece ci fosse un vincolo legislativo saremmo a posto. Questo è il criterio che mi ha mosso; però, se il Senato vuole che questa disposizione sia contenuta nel regolamento, io posso accettare, ma dichiaro fin da ora che nel regolamento fisserò proprio i mesi di settembre e di ottobre.

DINI. Era proprio questo che io aveva proposto.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Il 3° comma si riduce allora a questo: « La Commissione conserva l'ufficio per due anni ».

PRESIDENTE. Chi approva questo comma favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora al comma successivo che rileggo:

« Gli atti della Commissione sono sottoposti al giudizio del Consiglio superiore della pubblica istruzione come i concorsi universitari. La relazione della Commissione sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della pubblica istruzione ».

(Approvato).

Pongo ora ai voti l'articolo 2 nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

La libera docenza è conferita per decreto Reale e può essere esercitata in qualsiasi Università o Istituto superiore ove esista la Facoltà a cui si riferisce la materia richiesta.

Il libero docente per esercitare il suo titolo dovrà chiedere di essere ammesso ad una de-

terminata Università o Istituto di istruzione superiore; a tale scopo dovrà ottenere l'assenso del Consiglio dei professori della Facoltà o scuola cui si riferisce la materia da lui professata: in caso di ripulsa, che dovrà essere motivata, potrà ricorrere al Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il libero docente potrà esercitare il suo ufficio soltanto in una determinata Università o Istituto ed ogni suo richiesto trasforimento non potrà effettuarsi senza il consenso del Consiglio della Facoltà o scuola alla quale egli aspira di essere trasferito, salvo anche in questo caso il diritto di ricorso al Consiglio superiore.

L'autorizzazione ad insegnare a titolo privato potrà essere concessa anche per corsi non professati a titolo pubblico o per aggruppamento di materie affini; ma in tali casi occorre il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

LUCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Io preferirei la formula presentata dal ministro a quella sostituita dall'Ufficio centrale, per quanto si riferisce al primo comma, perchè la formula del ministro è più larga. Nella formula proposta dall'Ufficio centrale si dice che « la libera docenza può essere esercitata in qualsiasi Università o Istituto superiore ove esista la Facoltà a cui si riferisce la materia richiesta » mentre il testo ministeriale diceva « dove s'insegna la materia per la quale », ecc.; ora vi sono Università in cui, ad esempio, non esiste l'intera Facoltà di scienze naturali ed in cui invece esistono degl'insegnamenti di scienze naturali annesse alla Facoltà medica, come a Siena, dove esiste l'insegnamento della fisica, della chimica, della botanica, della zoologia e pure non esiste una Facoltà di scienze naturali. Dicasi lo stesso di Parma e di tutte le più piccole Università. Tutte queste scienze accessorie e propedeutiche rispetto alla medicina sono conglobate con la Facoltà medica.

Quindi, stando al testo dell'Ufficio centrale, gl'insegnanti privati di queste materie non potrebbero essere ammessi in dette piccole Università. La formula ministeriale evitava questo sconcio e dovrebbe essere ripristinata.

FANO, *presidente dell'Ufficio centrale*. Si potrebbe accogliere la proposta del senatore Luciani, dicendo « ove esista la Facoltà o l'insegnamento a cui si riferisce la materia richiesta ».

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *dell'Ufficio centrale*. Desideravo, in assenza del relatore, spiegare il perchè di questa modificazione.

Mi rendo conto di quel che ha detto il senatore Luciani e sta bene l'esempio di Siena; ma d'altra parte nel testo ministeriale c'era pure una lacuna. Suppongasi che domani si ottenga la libera docenza per una materia che non s'insegna in nessuna Facoltà; in questo caso ci è parso logico che il candidato debba domandare di esercitarla presso una delle Facoltà cui si riferisce codesta materia, ad una Facoltà di lettere, per esempio, se si tratti di lingua giapponese. Possiamo però trovare una formula che comprenda e il nostro caso e quello cui alludeva il senatore Luciani.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Mi pare che quest'art. 3 sia la sede della questione a cui ho fatto cenno poc'anzi, ragionando dell'ultima comma dell'articolo 1. Il sistema di questa legge, e sancito dall'articolo 3, sarebbe questo: Vi è un titolo astratto di libero docente; vi è una facoltà concreta d'insegnare. Si può ottenere e conservare il titolo astratto anche essendo privo della facoltà concreta d'insegnare.

Si distaccano pertanto questi due concetti in un modo che mi sembra dannoso.

La legge Casati, la compianta legge Casati (perchè l'abbiamo uccisa parecchie volte), in questa materia del libero insegnamento seguiva un sistema perfettamente logico; essa ammetteva unicamente l'autorizzazione all'insegnamento privato. La funzione era quella a cui si aveva riguardo; non si trattava di un titolo onorifico da attribuire alle persone. A poco a poco ci siamo allontanati da questo sistema e, per consuetudine, alla denominazione *privato insegnante*, che era la designazione legale, abbiamo sostituito quella di *libero docente*. Pericolosissima sostituzione, ma ormai tale da non potersi più mutare. Dico pericolosa, perchè nella volgare opinione, la quale si è diffusa anche in ceti superiori degli ordini sociali d'Italia, la parola libero docente ha fatto credere che i privati insegnanti fossero i rappresentanti della libertà scientifica di fronte agli insegnanti ufficiali, banditori di una scienza ufficiale. L'avrete sentito ripetere mille volte questo errore che

io non saprei definire con termini parlamentari. Di poi, progredendo oltre, per una concessione fatta dal ministro Gianturco, i liberi docenti si sono fatti chiamare professori, ed hanno acquistato questo titolo che prima non avevano.

Ora io prego gli onorevoli colleghi, che non hanno la lunga esperienza che ho dovuto acquistare io in queste cose, di credere ciò che sto per affermare, cioè che di quella colluvie di liberi docenti, che compariscono in numero così enorme nelle statistiche allegate alla relazione dell'Ufficio centrale, la massima parte, soprattutto nelle materie più frequentate, non sono veri insegnanti, ma persone le quali hanno aspirato unicamente al nome di *professore*, di cui vogliono servirsi non punto per la scienza nè per l'Università, ma per la pratica professionale.

Noi, ogni volta che dobbiamo convocare la Giunta del Consiglio superiore per nominare le Commissioni esaminatrici, secondo il sistema attualmente in vigore, che cosa riscontriamo? Che più del 50 per cento delle domande sono rivolte a due materie, soprattutto per la Facoltà di medicina. Il titolo di professore permette di elevare la tariffa; questo è il lato pratico di esso; ed è ricercato per ciò e non punto per ragioni scientifiche o didattiche.

Se voi consacrate in una legge il sistema di staccare il titolo dalla funzione, di conservare il titolo anche se sia proibito l'esercizio della professione, consacrate quello che vi è di peggio nella consuetudine attuale. E forse allora anche le Commissioni centrali, che testè abbiamo ammesse secondo l'art. 2 di questo progetto, non saranno sufficiente argine alle domande e al conferimento delle docenze.

Dirò cosa molto grave, ma credo che quando si tratta di formare una legge, non convenga nascondere niente a coloro che sono chiamati ad apprezzare le varie proposte.

Accade più volte che nelle materie professionali i giudici conferiscano più facilmente la libera docenza a chi non insegnerà, che a a colui che insegnerà effettivamente. (*Commenti*).

Questa è la verità; sono 14 anni che ho cognizione di queste cose, e posso dirvi che questa è la verità. Si domanda come può avvenire ciò; certo non si fa un contratto dinanzi al notaio

per una cosa simile, ma l'effetto basta a provare l'esistenza della causa, poichè quasi tutti questi liberi docenti non insegnano neppure un giorno, ed ottengono troppo facilmente il titolo.

Se voi consacrate in una legge un articolo, per cui si ammette la aspirazione al titolo e non alla cosa, io temo che voi verrete a colpire gravemente l'istituzione, e non diminuirete, se non di poco, il numero delle domande per le materie professionali; voi autorizzate molte persone a conseguire il titolo, senza mettere mai piede nell'Università, senza proseguire i propri studi.

L'Ufficio centrale mi dirà di no, il ministro mi dirà di no, forse anche il Senato seguirà il ministro e l'Ufficio centrale; ma io ho creduto di adempiere ad un vero dovere, facendo questa dichiarazione. L'unico augurio è, che io sia falso profeta per questa parte; ma sarebbe stata una colpa il non dire ciò che mi pare la verità.

Sarebbe utilissimo poter ritornare al vero sistema della legge Casati — sia pure mantenendo i titoli attuali, perchè ci sono fatti irrevocabili; — ma il titolo almeno significhi la funzione, significhi la capacità effettiva d'insegnare, e si perda con la capacità effettiva d'insegnare; e si consegua soltanto per la facoltà effettiva d'insegnare; sia libero docente colui che può insegnare, e non si chiami docente colui che talora avrà tutte le libertà fuori che quella d'insegnare.

Naturalmente quest'ordine di idee mi portebbe a proporre una serie di emendamenti, incominciando da questo articolo 3; ma se l'Ufficio centrale ed il ministro non fossero meco d'accordo in questo ordine d'idee, ed il Senato non volesse seguirmi, sarebbe inutile formulare tali emendamenti, e mi basterà di aver enunciato il mio concetto generale.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Non faccio un discorso, ma prendo la parola solo per associarmi a quanto ha detto il senatore Scialoja rispetto a questo punto, che il titolo della libera docenza non è altro che una funzione; onde se questa non si esercita, si debba decadere dal titolo medesimo. In altri termini, io sostengo che bisogna in questo ripristinare la disposizione della legge Ca-

sati, la quale non parla soltanto di decadenza dall'ufficio, ma anche dal titolo.

È inutile che io ripeta le ragioni dette dal senatore Scialoja; mi basti dichiarare la mia adesione a quanto egli ha enunciato.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Nel disegno di legge che io sottoposi all'esame della Commissione Reale non solo era detto che perdevano il titolo, ma era detto che il libero docente, il quale non desse prova della sua attività scientifica ogni quinquennio, oltre quella didattica, perdesse qualsiasi diritto, eccettuato che il libero docente avesse oltrepassato l'età di 50 anni, oltre la quale io ritengo che si possa dispensare un uomo dalla produzione scientifica. Ma chi è ancora nel vigore delle forze non merita, secondo il mio concetto primitivo, di chiamarsi professore universitario, se non dimostri di coltivare utilmente la scienza.

Questo mio concetto cominciò a subire qualche riduzione per opera della Commissione dei venticinque.

In seguito accettai la proposta dell'Ufficio centrale, alla quale mi associo ancora, ma ritengo che il sistema più rigido sia anche il più efficace.

POLACCO, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO, *dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale insiste nelle sue idee, altrimenti si verrebbe a sovvertire la legge.

SCIALOJA. Non credo che sia intangibile.

POLACCO, *dell'Ufficio centrale*. No, ma l'Ufficio centrale non può ogni momento capovolgere il piano del suo lavoro, che esso ha fatto con tutta cura, dietro studi molto maturi, e da ultimo di piena intelligenza con l'onorevole ministro. E giacché il ministro ha or ora ricordata la Commissione Reale (non l'avrei fatto io per non essere accusato di tirarla troppo spesso in ballo quella benedetta Commissione), giacché l'ha ricordata dirò che codesta idea, oppugnata così vivamente dall'onor. Scialoja, che cioè la libera docenza conferisca un titolo il quale non si perde pel non esercizio, intanto fu messa innanzi e trionfò in seno alla Com-

missione in quanto si abbandonò il principio sinora vigente che la libera docenza si conseguiva per una data Università, per sostituirvi, su proposta dell'onor. Bianchi, ex ministro dell'istruzione, il concetto che ciò che si concede sia il titolo generico il quale poi si andrà ad esercitare presso questa o quella Università a piacimento. Orbene, fermato questo concetto, non ho bisogno di richiamare alla mente dell'onorevole Scialoja la differenza che tutti facciamo fra il godimento di un diritto o di un titolo ed il suo effettivo esercizio: così io possiedo il titolo di avvocato e lo conserverò per tutta la vita, quantunque non abbia mai salito la scala di un tribunale e non eserciti nemmeno la consulenza. Codesto titolo poi, lo si dica di docente privato, di professore pareggiato o simili, lo si conseguirà d'ora innanzi con tali guarentigie, da non rendere più possibile quel genere di accordi denunziati dall'onor. Scialoja, accordi che io non avrei mai supposti perché costituirebbero una delle maggiori vergogne per i professori che vi addivenissero, impegnandosi a concedere il titolo a patto che in avvenire non lo si eserciti, per ciò, che il professore ufficiale vegga nel libero docente un competitore temibile. Il candidato alla docenza non avrà più a che fare con il professore della materia della sua Università, ma con una Commissione centrale della quale professori di detta Università possono per avventura nemmeno far parte.

Rimanga dunque il principio animatore di tutto l'intero progetto, cioè che il titolo sia indelebile e che invece al non effettivo esercizio conseguano altre sanzioni. E che queste sanzioni vi siano risulta dall'art. 6 che in seguito esamineremo. Esso dice che il libero docente perde il diritto di professare l'insegnamento se per cinque anni consecutivi non abbia tenuto un corso regolare, salvo legittimo impedimento.

Chi voglia conservare dunque tutti i vantaggi inerenti alla libera docenza dovrà effettivamente esercitarla almeno per un corso regolare nel periodo di un quinquennio e se non lo farà perderà il diritto di concorrere all'elezione del rettore, di far parte delle Commissioni esaminatrici, di rappresentare la classe dei docenti nei Consigli di Facoltà e via dicendo.

CHIRONI. Domando di parlare.



LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1913

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI. Io avrei desiderio che l'Ufficio centrale e specialmente il collega Palacco esaminassero se proprio vi sia quella contraddizione che s'afferma fra l'accettare l'osservazione del collega Scialoja ed il concetto fondamentale cui il disegno di legge s'informa, che cioè la libera docenza non è titolo che valga soltanto presso quella Università in cui s'è chiesto, ma presso tutte. A me pare che la contraddizione non vi sia, perchè non intendo nel caso la possibilità di separare il titolo dall'esercizio del titolo stesso. L'onor. Polacco obietta che i giuristi fanno la differenza profonda che separa il godimento di un diritto dal suo esercizio; ma, nel caso presente, tenuto conto della special natura del titolo attributivo di stato giuridico, come si fa a distinguere il titolo che conferisce la libera docenza dal suo esercizio, e dar a quest'ultimo il valor di titolo a sè, quando la libera docenza è tale stato in cui il titolo conferito contiene necessariamente l'esercizio del titolo stesso? Non è possibile separare l'una cosa dall'altra, perchè è così immedesimata la necessità dell'esercizio col mantenimento del titolo, è tanto immedesimato l'esercizio nel titolo, che, facendo quasi un gioco di parole che pure qui risponde a realtà, l'esercizio del titolo è il titolo, costituisce il titolo. E se costituisce il titolo, come si fa a separare ciò che è assolutamente inseparabile? Cos'altro contiene il titolo se non l'abilitazione ad effettivamente insegnare? Cosicché non pare che accogliendo tale concetto ch'è tutto nello stato di libero docente, si venga in contraddizione col principio ricordato dal senatore Polacco: sta il principio, e insieme può ben stare l'idea ch'è ragione della proposta fatta dal senatore Scialoja. *(Benissimo)*.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Mi ero imposto il silenzio in questa discussione, ma qui non è il professore, è il cittadino che si ribella.

Sento fare una questione di decadenza da un titolo: quando si tratta della perdita di una qualità o capacità riconosciuta per legge occorre un reato.

Sono diritti inerenti all'uomo, da cui non si può decadere se non quando vi sia una san-

zione penale, che a sua volta implica o dichiara una incapacità.

Non posso ammettere una proposta che, sotto modeste forme, offende uno dei principî fondamentali che costituiscono la garanzia dei liberi cittadini.

Ripeto, si tratta della perdita di un diritto, e questa decadenza non può venire che come conseguenza di un reato o di una pena, perchè in fondo equivale alla interdizione di un pubblico ufficio; tanto più inapplicabile al mancato esercizio di una docenza che è facoltativa.

Questa è la mia opinione. *(Commenti)*.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Mi consenta il Senato di aggiungere una parola.

La prova di « libera docenza » mi pare che possa essere paragonata ad una laurea scientifica, ad un esame di Stato di grado molto superiore a quello delle lauree professionali, che si ottengono nelle nostre Università.

Mi pare quindi che anche la dizione dell'Ufficio centrale, a cui ho finito con l'aderire, non involga nessuna contraddizione.

Vorrei soltanto fare osservare che, accettando l'una oppur l'altra soluzione, non è vero che sia capovolta la legge: in ogni caso la modificazione sarebbe minima. Ma anche le osservazioni fatte da un maestro del diritto, come l'onor. Arcoleo, non possono certamente non impressionare l'Assemblea. *(Approvazioni)*.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Io non avrei chiesto la parola, se il collega Arcoleo non avesse pronunciato frasi, le quali colpirebbero soprattutto il collega Chironi e me, che siamo giuristi.

ARCOLEO. No, colpiscono la tesi!

SCIALOJA. Non si deve, secondo lui, più discutere neppure un istante, perchè è una bestemmia quella da noi proferita. Questo ha detto in sostanza il collega Arcoleo.

Ma, scusatemi, la questione non è così grave.

Noi diciamo che non esiste il titolo astratto di libero docente, secondo il nostro pensiero, e non vorremmo che fosse nella legge consacrato il contrario. La libera docenza è una funzione

ed il nome di questa funzione è appunto « libera docenza ».

Se il libero docente non può più insegnare, ed il progetto che ci sta dinanzi gli vieta di insegnare in certe contingenze, noi diciamo che è assurdo chiamare libero docente uno che non può insegnare.

Che in questo ci sia un'offesa ai principî proclamati dalla rivoluzione francese, come il collega Arcoleo ha creduto, io non posso assolutamente ammettere.

Qui non si tratta di diritti quesiti, i cittadini italiani non hanno nessun diritto quesito ad essere liberi docenti, nè c'è un diritto naturale alla libera docenza, del quale si vogliono spogliare gli uomini violentemente.

Si ammette qualcuno ad insegnare e gli si dice: se insegni sei libero docente; finchè potrai insegnare sarai libero docente; quando non potrai più insegnare, perderai la libertà d'insegnamento e non sarai più quindi libero docente.

A ciò si riduce la questione, e ciò non è contrario ai diritti dell'uomo. È anzi cosa tanto logica, che l'on. ministro per arrivare a dire che si può conservare il titolo di libero docente, senza la funzione, ha dovuto riconoscere che quel titolo non è veramente il titolo della libera docenza, ma una specie di dottorato. Ma allora non dovete chiamar liberi docenti cotesti titolati; chiamateli dottori e saremo d'accordo.

Ma finchè si usa il titolo di libero docente, è assurdo conferirlo a chi non ha la libertà di insegnare. Con questa legge si viene a creare questa curiosa qualità di persone, che certamente sono libere, perchè tutti i cittadini italiani lo sono, ma che hanno tutte le libertà meno quella d'insegnare. Chiamare costoro liberi docenti a me pare sia nella sostanza una contraddizione, e anche un pericolo per quelle ragioni che ho svolto dianzi, perchè si ecciterebbero parecchie persone a chiedere il titolo senza alcun fine scientifico e didattico.

Se vogliamo mantenere pura ed alta la libera docenza, dobbiamo invece richiedere che sia veramente un'istituzione scientifica e didattica. La funzione porta il suo nome e il nome non è che la designazione della funzione. Questo è il nostro concetto. Vorrei proprio che l'Ufficio centrale accogliesse favorevolmente queste osservazioni, persuaso, come sono, che l'onorevole

ministro sarebbe ben disposto verso di esse. Se l'Ufficio centrale non crede di farlo, nè io nè altri possiamo pretendere che esso muti la sua opinione. Mi sembra però che non si debba fare una questione di pura e semplice immutabilità del progetto di legge in materia che ha tanta importanza.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Sento il rimorso di non essere nè un fastidioso nè un prolisso oratore. Ho preso la parola a corso forzoso spinto da molti colleghi. Ho inteso pronunciare dall'onor. Scialoja una frase vivace, alla quale rispondo, che di fronte all'anarchia giuridica, la rivoluzione è un dovere. Egli confonde il godimento colla qualità, l'esercizio colla capacità. Un titolo conferito per decreto Reale, con le garanzie e cautele quasi equipollenti a quelle per il titolo di professore ordinario o straordinario, non può essere colpito da decadenza per semplice omissione, tanto più che non riguarda una funzione obbligatoria, ma una facoltà discrezionale. Si può perdere, quindi, il beneficio didattico o economico, non il diritto. Lo stesso onor. Scialoja, nelle sue espressioni, ha dovuto dichiarare che « si decade dalla facoltà di esercizio di insegnamento »; ma altro è il godimento, ripeto, altro la decadenza da un titolo, che, come quello della laurea, molto più modesto, non può essere tolto ad un cittadino se non in forza di una sanzione penale, o di altro provvedimento risolutivo, che pronunzi o implichi indegnità.

È non ho altro da dire, sicuro che il Senato respingerà l'emendamento.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Mi limito a leggere un solo articolo della legge Casati che è legge esistente da cinquant'anni, legge di diritto attuale. È l'articolo 104 che dice: « Il privato insegnante perde tale qualità se per cinque anni consecutivi non esercitò senza legittimo impedimento ».

Questo è diritto esistente. Non dico altro.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Ho domandato la parola per proporre un minore emendamento.

Veramente prima io mi attendevo una risposta a quanto avevo detto.

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1913

Subordinatamente, anche conservando la separazione del titolo, proporrei che non si parlasse di decreto Reale. Mi pare assurdo fare intervenire il Re per una nomina di questa natura, quando anche gli straordinariati e gl'incarichi non si conferiscono per decreto Reale, ma si danno per decreto ministeriale.

*Voci.* A domani, a domani!

DI CAMPOREALE, *relatore*. Prego l'onorevole Scialoja ed il Senato di rammentarsi che non è possibile discutere questa legge col sistema col quale siamo andati avanti fino ad ora. Noi avevamo già pregato tutti i colleghi che avessero degli emendamenti da proporre a farceli pervenire onde l'Ufficio centrale si potesse riunire e decidere. Ciò non è stato fatto.

Ora, se ogni giorno e ad ogni comma si improvvisano nuovi emendamenti, senza che i proponenti abbiano avuto la cortesia di comunicarli all'Ufficio centrale ed al ministro, di qui ad un anno discuteremo ancora questa legge.

PRESIDENTE. Anch'io l'altro giorno ho fatto preghiera ai signori senatori di presentare i loro emendamenti per iscritto perchè l'Ufficio centrale possa esaminarli. Ripeto la preghiera, ed avverto che, se non si viene ad un accordo, dovrò rimandare la discussione di questo disegno di legge a dopo i bilanci.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Dichiaro che l'Ufficio centrale unanime non crede di potere accettare alcuna modificazione all'art. 3, e prega il Presidente di volerlo mettere ai voti. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 3 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*Voci.* La controprova.

PRESIDENTE. Chi non approva questo articolo 3, è pregato di alzarsi.

L'articolo 3 è approvato.

Il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

#### Presentazione di una relazione

LUCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge di due decreti Reali concernenti la spesa per l'applicazione della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 663 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. relatore della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sul conferimento della libera docenza (Numero 947-*Seguito*);

Conversione in legge del R. decreto 9 gennaio 1913, n. 11, col quale venne vietata la caccia al camoscio (*Rupicapra ornata*) nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (Aquila) e di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti (N. 968);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 981);

Maggiore assegnazione di lire 25 milioni nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per la sistemazione dei fabbricati militari (N. 989);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 969);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 987);

Sull'esercizio delle farmacie (N. 946);

Approvazione di due Convenzioni e di un Protocollo finale, firmati a Bruxelles addì 23 settembre 1910, aventi per oggetto l'urto fra navi e l'assistenza ed il salvataggio marittimi (Numero 945).

Tombola a favore degli ospedali riuniti di S. Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato (N. 467);

Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e S. Marcello Pistoiese (N. 468);

Tombola telegrafica a beneficio del ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo, e per l'ospedale di Sabbioneta (N. 469);

Tombola a beneficio dell'ospedale di S. Lorenzo in Colle Val d'Elsa (N. 472).

Approvazione di eccedenze d'impegni per

la somma di lire 1,097,336.81, sul capitolo numero 203 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 concernente spesa obbligatoria (N. 982);

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 10,138.43, verificatasi sulle assegnazioni del capitolo n. 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12, concernente spese facoltative (N. 983);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 985);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13 (Numero 986);

-II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 730);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 13 maggio 1913 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.